

Daniele Edigati

Le professioni forensi nel Granducato mediceo dall'autogoverno corporativo cittadino alla disciplina dello Stato (secoli XVI-XVIII)

SOMMARIO: 1. Introduzione. Oggetto e limiti del presente studio - 2. Cosimo I e la riforma dell'Arte dei giudici e notai - 3. La riforma del collegio degli avvocati (1612) e gli sviluppi secenteschi - 4. Un'ulteriore spia dell'accostamento fra procuratori agli avvocati: la giurisprudenza rotale - 5. Il regno di Cosimo III: un nuovo sguardo sulla giustizia e la maturazione di un sistema delle professioni forensi - 6. Il punto di arrivo: la rinnovazione di bandi del 1736.

ABSTRACT: The essay investigates the history of legal professions in Medici's Grand Duchy between XVI and XVIII centuries. The essay analyzes the reform of the Florentine guild of lawyers by Cosimo I and its gradual acquisition of the control of the access to the profession of notary, procurator and advocate throughout the "Stato vecchio". In this study we can see also that between XVIIth and XVIIIth centuries the procurators came close to the advocates, so much that they were considered almost interchangeable professions.

KEY WORDS: history of legal professions, guilds of lawyers in Old Regime

1. Introduzione. Oggetto e limiti del presente studio

Il presente studio intende offrire alcuni spunti emersi nel quadro di un più ampio lavoro¹ che si vorrebbe collocare entro quella ricca produzione scientifica sulla storia delle professioni forensi, sviluppatasi sensibilmente negli ultimi decenni². Pur essendosi concentrate maggiormente sull'Ottocento, queste ricerche hanno evidenziato alcuni aspetti piuttosto significativi in relazione all'età moderna, che qui vorrei riprendere, prendendo le mosse dall'esperienza giuridica toscana.

In particolare, è stata sempre più ridimensionata la classica e rigida distinzione fra avvocato e procuratore, fondata su categorie medievali³ e di diritto comune, secondo cui al primo, laureato *in utroque*, sarebbe spettata la sola

* Abbreviazioni: ASFi per Archivio di Stato di Firenze; DBI per *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, 1960 ss..

¹ Lavoro con il quale si vorrebbe tracciare una storia delle professioni forensi in Toscana nell'età moderna. Un primo saggio dal taglio più specifico è uscito col titolo *L'esame d'accesso alle professioni forensi nelle riforme leopoldine*, in "Cultura e diritti", 5 (2016), pp. 121-143.

² Non è qui il caso di proporre una bibliografia; per avere un'idea della fioritura di questo filone di ricerche, basti considerare i numerosi volumi finora usciti nella collana *Storia dell'avvocatura in Italia*, editore Il Mulino, iniziata nel 2002 a cura del Consiglio nazionale forense.

³ Sulle professioni forensi in età medievale, la letteratura è vastissima. Per un quadro complessivo, con ampi rinvii bibliografici, cfr. J.A. Brundage, *The medieval origins of the legal profession. Canonists, civilians, and courts*, Chicago and London 2008, spec. pp. 344 ss..

analisi teorica *in iure* dell'oggetto della controversia, al fine di rendere un responso, mentre al secondo, dotato di una formazione giuridica basilare, sarebbe toccata l'assistenza concreta della parte in giudizio, con attenzione dunque ai soli profili fattuali⁴. Questi modelli, pur se trovarono sulla carta ancora spazio per secoli, specialmente in alcune opere dottrinali, nel pieno Settecento risultavano oramai in buona misura superati, come si evince da documentate ricerche, relative per esempio a Milano⁵ o Venezia⁶. In questo senso una rappresentazione efficace è data dalle parole di un giureconsulto e auditore rotale operoso a Firenze nel secondo '700, Francesco Rossi, per il quale

Omnes enim dum ad Tribunal ad dicendum, causamque orandam vocantur, Advocati dicuntur. Possunt enim hac generali appellatione, et Procuratores contineri, et e contra Procuratorum nomine Advocati; quia utrique pro causae patrocinio in Iudicium advocantur, utrique curant, et procuracionem gerunt clientis, et quaedam sunt omnino utrisque communia⁷.

Ci si sbaglierebbe tuttavia a giudicare questo esito come il frutto esclusivo delle riforme dell'assolutismo illuminato. Nel contesto toscano, che analizzeremo da vicino, gli studi di Cavallar sul Guicciardini hanno ravvisato già alla fine del '400 avvisaglie di un concorrenza fra procuratori e avvocati e di un parallelo miglioramento della cultura giuridica notarile⁸. Quel che appare indiscutibile è che l'evoluzione fu in realtà propiziata da una lenta, quanto inesorabile trasformazione, iniziata già nel XVI secolo e continuata poi nel Seicento, che maturò nella vita stessa del foro, come testimoniato dal continuo susseguirsi di norme regie che, inibendo le allegazioni ai procuratori, cercarono di conservare gli steccati fra le due professioni. Almeno in Toscana, non si trattò solo di un problema di scarsa efficienza dell'apparato statale: la prassi, spinta anche da mutamenti sociali⁹ ed economici, aveva trasformato in realtà l'intero

⁴ Cfr. per tutti l'ottimo quadro tracciato da A. Padoa Schioppa, *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune*, in G. Alpa - R. Danovi (curr.), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna 2003, pp. 41-53.

⁵ E. Pagano, *Avvocati ed esercizio della professione legale in Lombardia nel secondo Settecento. I casudici collegiati di Milano*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LXII (1989), pp. 355-418.

⁶ L. Tedoldi, "Occhiali pei litiganti". *Le professioni legali dagli antichi Stati italiani al Regno d'Italia napoleonico (1750-1815)*, in "Le carte e la storia", 2 (2001), pp. 35-53.

⁷ F. Rossi, *Monumenta posthuma latina et italica*, Florentiae 1781, *De procuratoribus dialogus secundus*, p. 25. Questi scritti postumi non rappresentavano certo il meglio della produzione del Rossi (cfr. la recensione in "Giornale de' letterati", 44, 1781, pp. 266-267), raffinato giurista dalla ampia cultura storica e letteraria e autore di decisioni di grande pregio (cfr. qualche esempio in D. Edigati, L. Tanzini, *Ad statutum florentinum. Eseggesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna*, Pisa 2009, pp. 107, 114, 174-175). Ciò non toglie che essi rispecchino la concretezza del foro toscano, che il Rossi aveva frequentato a lungo per tutta la sua carriera.

⁸ O. Cavallar, *Lo >Stare fermo a bottega< del Guicciardini: giuristi consulenti, procuratori e notai nel Rinascimento*, in I. Baumgärtner (cur.), *Consilia im späten Mittelalter: zum historische Aussagewert einer Quellengattung*, Sigmaringen 1995, spec. pp. 135-136.

⁹ Rinvio qui alle osservazioni di M.C. Toniolo Fascione, *Laureati e mercato del lavoro in Toscana durante l'età medicea*, in "Studi storici", 33 (1992), pp. 141-173, in part. p. 149 a proposito dell'attrattività della

panorama delle professioni legali. In particolare, si sarebbe fatta largo sempre di più la figura del procuratore, nata come costola delle funzioni notarili, priva di proprie strutture organizzative e pur tuttavia capace di attirare sempre più quanti erano in possesso di un dottorato *in utroque*, tanto da ridurre significativamente le distanze dall'avvocatura. Alla luce della drastica diminuzione degli avvocati e della sensibile crescita dei procuratori, non si fatica a comprendere il motivo per il quale quest'ultima classe diventò il perno su cui si ricentrò l'ordinamento forense¹⁰. Più in generale, il mutamento in atto nell'età moderna ridusse il divario fra i diversi operatori del diritto, generando una maggiore circolarità¹¹, verso l'alto come pure verso il basso, dei giuristi, che coinvolse lo stesso notariato.

Quanto testé asserito può indurci a riflettere su un elemento da non trascurare nell'affrontare la storia delle professioni legali, ossia quanto esse vennero incentivate a modellarsi da fattori esterni, non indotti dall'ordinamento giuridico. Questo potrebbe restituire un tassello importante per ricostruire la formazione nella penisola di diverse tradizioni di configurazione del patrocinio forense, che avrebbero poi dato vita a un intenso dibattito nelle fasi di preparazione della legge nazionale del 1874¹².

Un altro aspetto che vorrei riprendere in queste pagine sono le trasformazioni nella dinamica dei rapporti fra potere sovrano e autogoverno corporativo in età moderna. Anche a tal proposito, ciò che appare in superficie, ossia la conservazione di strutture corporative per l'organizzazione e la disciplina delle professioni legali, non traduce compiutamente la realtà effettiva, che è ben più complessa e intricata. Nel caso toscano, la concentrazione del controllo dell'accesso alle professioni forensi nell'Arte dei giudici e notai di Firenze finì per esautorare gli altri collegi di giuristi presenti sul territorio prima dell'avvento del ducato mediceo. Dunque, sempre più l'Arte assunse le sembianze di un dicastero centrale di governo delle professioni forensi dell'intero Stato fiorentino, ma il percorso fu lungo e tutt'altro che lineare, poiché fu frenato da vari fattori. Sul territorio, incisero le resistenze all'inquadramento nel collegio della capitale e al versamento delle tasse; a livello centrale, diversi magistrati conservarono autonomia nella selezione dei patrocinanti; il notorio fenomeno pluralistico, inoltre, sottrasse all'Arte interi settori del foro fiorentino, come quello ecclesiastico o la Mercanzia, ma anche intere circoscrizioni, come quella livornese. Infine, l'ingerenza statale minò in radice l'autonomia corporativa, investendola con norme dettate dal sovrano, sia in forma generale che particolare, con rescritti contenenti deroghe al regime

laurea *in utroque* in età moderna e dell'elevato numero di addottorati in Toscana.

¹⁰ Cfr. in questo senso anche A. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979, pp. 182-183.

¹¹ O "flessibilità" come scrive R. Ferrante, «*Il governo delle cause: la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo)*», in "Rivista di storia del diritto italiano", LXII (1989), p. 255.

¹² Cfr. almeno F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna 2002, spec. pp. 43 ss..

ordinario per via di grazia, ma anche supervisionando le procedure di accesso ai diversi mestieri, delle quali il collegio fiorentino non ebbe un integrale controllo.

2. Cosimo I e la riforma dell'Arte dei giudici e notai

La storia del rapporto fra le professioni forensi e il potere politico parte da alcune premesse non dissimili da quella che contraddistinsero il panorama europeo fra tardo Medioevo ed età moderna. La prima e fondamentale di esse è che, così come ovunque già nel Medioevo, a Firenze l'esercizio delle professioni giuridiche non era liberamente consentito, ma richiedeva l'inserimento entro una specifica corporazione di mestiere¹³. A differenza però di altre città, nella capitale toscana tutti i giuristi, fossero essi notai o dottori *in utroque*¹⁴, erano inquadrati nella medesima corporazione – o Arte – e pertanto non in strutture rigidamente separate.

Il processo di ridimensionamento politico delle corporazioni era già ben delineato con l'instaurarsi della signoria medicea¹⁵, ma non v'è dubbio che il momento chiave fu costituito dall'instaurazione del ducato e poi del granducato. Come è noto fin dalla ampia e ricca ricostruzione storica di Alfred Doren¹⁶, sotto Cosimo I de' Medici si ebbe una spinta verso un riassetto delle corporazioni, informata non solamente dall'esigenza di garantire ordine e correggere alcuni abusi, quanto anche di sottoporle a controllo e restringere in parte le loro competenze a tutto vantaggio delle corti di diretta emanazione principesca. La funzione delle corporazioni, oramai prive di incidenza politica¹⁷, si concentrò sul solo autogoverno dei mestieri. Così come praticato nei confronti di altri corpi intermedi o di antiche magistrature di origine repubblicana¹⁸, adesso il principe inserì nell'organico delle arti alcuni giuristi-funzionari di fiducia, in grado di controllarne l'operato e di comprimere la pur

¹³ Cfr. il recente e quadro tracciato da L. Tanzini, *Guilds of notaries and lawyers in Communal Italy (1200-1500). Institutions, social contexts, policies*, in S. Carocci - I. Lazzarini (curr.), *Social mobility in Medieval Italy (1100-1500)*, Roma 2018, pp. 373-389.

¹⁴ Il termine "giudici" era infatti equivalente a *doctores in utroque iure*.

¹⁵ Cfr. F. Franceschi, *Note sulle corporazioni fiorentine in età laurenziana*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica economia cultura arte. Convegno di studi promosso dalle università di Firenze, Pisa e Siena, 5-8 novembre 1992*, Pisa 1996, III, pp. 1343-1361 e bibliografia ivi citata.

¹⁶ A. Doren, *Le arti fiorentine*, Firenze 1940, traduzione di G.B. Klein.

¹⁷ D. Degrossi, *Organizzazioni di mestiere, corpi professionali e istituzioni alla fine del medioevo nell'Italia centro settentrionale*, in M. Meriggi - A. Pastore (curr.), *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, Milano 2000, pp. 26 ss..

¹⁸ Lo aveva osservato già Pompeo Neri nelle sue celebri relazioni: V. Becagli, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina*, in A. Fratoianni - M. Verga (curr.), *Pompeo Neri. Atti del colloquio di studi di Castelfiorentino, 6-7 maggio 1988*, Castelfiorentino 1992, p. 338. Più in generale: E. Fasano Guarini, *Principi e territori in Italia: il caso toscano tra Cinque e Seicento*, già in C. Dippel - M. Rosa (curr.), *La società dei principi nell'Europa moderna (secoli XVI-XVII)*, Bologna 2005, ora in Ead., *L'Italia moderna e la Toscana dei principi. Discussioni e ricerche storiche*, Milano 2008, pp. 277-278.

ancora esistente autonomia giurisdizionale, che era sopravvissuta più che altro per quanto riguarda il contenzioso civile¹⁹.

A Firenze, nel novero delle Arti, quella dei giudici e notai si trovava in una posizione anomala e al contempo apicale. Anomala in quanto era – assieme a quella dei medici e speciali – l'unica a riunire professioni liberali. Di questo *status* peculiare ci rese conto nel corso del XVI secolo e nello specifico quando venne sollevato un quesito circa l'applicazione a quanti erano “riseduti” nell'Arte dei giudici del divieto generale di esser membri di altre arti. Nel dicembre del 1597, il Granduca Ferdinando I, con un rescritto in calce a una supplica dell'Arte illustrata dal Proconsolo Lorenzo Niccolini, ebbe a pronunciarsi in senso negativo, ma soprattutto dichiarò che quella dei giudici e notai fiorentini “aveva più forma di Collegio, che d'Arte”²⁰. Il termine e il concetto di collegio viene considerato pertanto più calzante per le professioni liberali rispetto a quello di arte²¹, ma il discrimine non è da trovarsi nel carattere chiuso del collegio rispetto a quello aperto della corporazione. Piuttosto, il senso della scelta del termine collegio sta nel prendere le distanze rispetto a un'arte che è sempre più vista come afferente al mondo artigiano e manifatturiero²². Non si deve comunque dimenticare che quella notarile veniva da sempre stimata come un'*ars*, a differenza del diritto, che assurgeva a *scientia*, concetti che permanevano nella mentalità e nella società dell'epoca, screditando la professione notarile a tal punto da dar vita, qualche decennio dopo, proprio in Toscana, a una letteratura volta a difenderne la nobiltà e il prestigio²³.

Apicale in quanto era denominata Proconsolo e chi la presiedeva aveva una preminenza su tutte le arti cittadine²⁴, retaggio della antica precedenza accordata ai *doctores iuris*²⁵. In senso stretto, il proconsolo era per l'appunto il presidente del

¹⁹ All'Arte dei giudici e notai rimase comunque la cognizione di delitti tipici delle professioni legali, come il falso in atti o forme di estorsione di denaro.

²⁰ Dell'ordine fece cenno L. Cantini, *Saggi storici d'antichità toscane*, Firenze, 1796, III, p. 170, senza indicare alcuna fonte. In ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 534, n. 81 ho trovato una nota sintetica della vicenda, nella quale si rinvia a una filza di suppliche che attualmente non si trova nell'archivio dell'Arte.

²¹ Sul tema: G. Costamagna, *Dall'«ars» al «collegium» nella Genova medievale*, in *La storia dei genovesi. Atti del convegno internazionale di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova (Genova, 10-12 giugno 1982)*, III, Genova 1983, pp. 53-61.

²² E in effetti nel momento topico della riforma leopoldina l'Arte dei giudici e notai non sarà inglobata nella Camera di commercio: R. Misul, *Le arti fiorentine, decadenza e soppressione. Le camere di commercio, origine, modificazioni. Studio storico-sociale, con documenti inediti tratti dal r. Archivio di Stato in Firenze*, Firenze 1904.

²³ Mi riferisco in part. all'*Apologia* di ser Matteo Bruneschi e a un altro trattato di Matteo Neroni, entrambi manoscritti, su cui si rinvia a M. Montorzi, *Giustizia in contado: studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze 1997, pp. 143 ss.. Per altri contesti: A. Aliani, *Il notariato a Parma: la Matricula Collegii Notariorum Parmae (1406-1805)*, Milano 1995, pp. 104 ss.. Più in generale, S.T. Salvi, *Tra privato e pubblico: notai e professione notarile a Milano (secolo XVIII)*, Milano 2012, pp. 86 ss..

²⁴ A. Doren, *Le arti fiorentine*, cit., I, pp. 246-247; II, pp. 274-275.

²⁵ S. Di Noto Marrella, *Doctores. Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto comune*, Padova

magistrato dell'Arte, composto poi di altri otto consoli e affiancato da un consiglio di dodici membri.

Come per le altre, anche l'Arte dei giudici e notai di Firenze²⁶ fu investita da una legge del 1562 e, cinque anni dopo, da una riforma che portò alla riscrittura dei suoi statuti. Dopo questo riordinamento generale, che si inserì entro lo sforzo di costruzione dello Stato da parte di Cosimo I, i sovrani medicei non dettarono regole autonome su questo versante, ma qualche specifica disposizione fu incastonata all'interno di leggi sull'amministrazione della giustizia o sulle magistrature fiorentine. Si dovette attendere fino al 1611 per la revisione degli statuti del collegio degli avvocati di Firenze e al 1736 per una prima legge quadro sui requisiti per lo svolgimento della professione forense.

Ma veniamo più da vicino alle finalità perseguite dal fondatore del dominio politico mediceo. Con riferimento al notariato, non si può che rimandare a quanto scritto da Barbagli: da un lato l'obiettivo, fin dalla legge del '62²⁷, fu quello di vincolare rigidamente la professione notarile all'iscrizione ai collegi corporativi preesistenti, dall'altro quello di assicurare la conservazione degli atti e dei rogiti²⁸. Il primo fu l'intento del principe anche in ordine ad avvocati e procuratori, per i quali una norma molto netta fissava il requisito dei ventuno anni e l'immatricolazione all'Arte per l'esercizio presso qualsiasi corte fiorentina, con pena *ipso iure* di cinquecento lire per ogni trasgressione. Per rafforzare la disposizione era previsto sia il versamento della metà della multa al notificatore, segreto o palese²⁹, sia la competenza, in regime di prevenzione, del tribunale dell'Arte e di quello dei Conservatori di legge³⁰ per queste infrazioni. Nel complesso, il sovrano non si discostava dalle antiche normative e, per quanto riguarda l'immatricolazione nell'Arte, dagli stessi ordini che egli aveva dato qualche anno addietro, la cui osservanza lasciava però a desiderare. Lo si ricava da un'istanza della corporazione del 1560 dove si ricordava che con un rescritto del 1547 Cosimo I aveva voluto imporre l'iscrizione all'Arte per la procura nelle

1994.

²⁶ G. Filippi, *L'arte dei giudici e notai di Firenze ed il suo statuto dell'anno 1566*, in "Giornale ligustico di archeologia, storia e letteratura", XV (1898), pp. 42-66; S. Calleri, *L'Arte dei giudici e notai di Firenze nell'età comunale e nel suo statuto del 1344*, Milano 1966.

²⁷ L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, Firenze 1800-1808 [ora anche in ed. digitale, a cura di M. Montorzi, Pisa 2006], IV, pp. 263 ss..

²⁸ A. Barbagli, *Il notariato in Toscana alle origini dello Stato moderno*, Milano 2013, pp. 56 ss..

²⁹ Forma tipica di legislazione premiale che contraddistingue gli ordinamenti d'Antico Regime e che in essi sopperisce le carenze di organico e professionalità delle forze dell'ordine e delle magistrature amministrative e penali: cfr. sul punto L. Lacchè, *Latrocinium: giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in Antico Regime*, Milano 1988, pp. 377 ss e, sul contesto toscano, G. Santoncini, *La legislazione premiale dello Stato fiorentino nei secoli XVI-XVIII*, in L. Berlinguer - F. Colao (curr.), *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, Milano 1990, pp. 3-42.

³⁰ G. Pansini, *I Conservatori di legge e la difesa dei poveri nelle cause civili durante il principato mediceo*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze 1980, II, pp. 529-570.

corti fiorentine, per lo meno per i notai³¹. Non erano mancate dispute, originate da chi, non essendo cittadino fiorentino, non si riteneva vincolato dalle norme del 1547, come quel messer Piero Portigiani da San Miniato, già lettore di Istituzioni civili nello studio pisano³², che addirittura invocava la designazione di un collegio di giudici (o la delega della questione alla Ruota) che dirimesse la controversia. Il duca, pur insistendo nel ribadire gli ordini dati, non volle pronunciarsi e lasciò all'Arte di decidere se accettare o meno che Portigiani potesse procurare a Firenze senza matricola e solamente pagando una tassa³³.

La scelta di affiancare i Conservatori di legge all'Arte, come si è detto poc'anzi, per perseguire i contravventori degli ordini sulla matricola era un segno eloquente di uno sguardo non più esclusivamente corporativo su questa fattispecie. Era ora la stessa istituzione pubblica a manifestare un interesse, che ancora non era *tout court* quello della repressione di un esercizio della procura o dell'avvocatura di soggetti non inquadrati entro le strutture costituite *ad hoc*, quanto quello della tutela degli individui più deboli – poveri, vedove, pupilli e miserabili – cui erano preordinate le funzioni dei Conservatori di legge.

D'altra parte, esisteva anche un interesse economico affatto marginale, che era poi l'unico aspetto in cui la legge rivelava una proiezione extrafiorentina. All'obbligo di pagare un'altra tassa annuale erano infatti tenuti tutti coloro che avessero conseguito il dottorato nello studio pisano o altrove, entro due mesi da tale evento³⁴ e altrettanto quanti fossero stati creati notai nelle città e luoghi dello Stato che avevano tale prerogativa³⁵. Questa sola norma suscitò un qualche malumore in alcuni collegi, come quello di Volterra, che obiettò la non estendibilità della tassa al contado volterrano, alludendo pure all'incongruenza del versamento in assenza di una immatricolazione nell'arte fiorentina³⁶; ciononostante, essa consentì indirettamente all'Arte della capitale di instaurare una prima, modesta, forma di monitoraggio degli esercenti delle professioni legali in tutto lo Stato. La documentazione dell'Arte rivela infatti come dai giurisdicenti provinciali pervenissero negli anni seguenti informative contenenti elenchi nominativi di dottori e notai che avevano assolto a tale tassa³⁷. I vicari si

³¹ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 514, c. 239, 15 maggio 1560. L'Arte lamentava come più di trenta notai esercitassero come procuratori presso l'arcivescovado, la Mercanzia e la Ruota civile e supplicava il duca di far rispettare le norme del 1547. Il rescritto a firma di Lelio Torelli ("Osservinsi le leggi") accoglieva l'istanza.

³² J. Davies, *Culture and power. Tuscan and its universities 1537-1609*, Leiden-Boston 2009, p. 219.

³³ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 514, c. 275.

³⁴ M.A. Savelli, *Pratica universale*, Firenze 1681, v. *Dottori*, n. 18, p. 137.

³⁵ Da questo punto di vista, il duca conservava gli enti allora in possesso dell'autorità di creare notai, proibendo l'immatricolazione da parte di altre istituzioni.

³⁶ Cfr. il memoriale del collegio volterrano, datato 7 luglio 1562, in ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 515. Anche comunità prive di collegio autonomo, come quella di Sestino (vedi *ivi*, memoriale del 4 novembre 1562), eccepirono antichi privilegi relativi al notariato locale, allegando per giunta l'eccessiva onerosità della legge per i notai del posto.

³⁷ Basti consultare le filze di giustificazioni, come ad es. ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 515, che risale

occupavano della riscossione, ma altresì dell'esecuzione nei confronti di eventuali insolventi, ottemperando alle direttive provenienti dall'Arte circa i "gravamenti" da effettuarsi anche contro gli eredi dei debitori. In seno alla corporazione fiorentina, la competenza per questi affari fu data al provveditore³⁸. Si deve osservare tuttavia che, al di là del flusso informativo, non vi era alcuna reale facoltà delle autorità centrali a riguardo del preliminare accertamento di requisiti e capacità personali per lo svolgimento del patrocinio legale nel resto delle città toscane.

Complessivamente, dunque, le norme del 1562 erano dirette sempre e solo all'esercizio della professione nella capitale, anche quando precisavano che nessun notaio, procuratore o dottore (che non fosse avvocato fiorentino) abilitato per le corti di Mercanzia o per le curie episcopali fiorentina e fiesolana poteva procurare o esperire cause davanti alla Ruota e viceversa. Si trattava certamente di due ambiti non assimilabili al foro ordinario, nel primo caso per le note peculiarità della giustizia mercantile (e del diritto dei mercanti), nel secondo poiché si entrava in una giurisdizione distinta da quella statale. Peraltro, lungi dal trovare la *ratio* in una necessità di rigorosa separazione fra i due contesti, come scriveva Lorenzo Cantini nel proprio commento, la legge qui voleva escludere che gli attuari impiegati nella Mercanzia o nelle curie vescovili potessero sottrarre un numero rilevante di cause agli altri³⁹.

Subito dopo l'emanazione della legge, Cosimo I lanciò una delle sue grandi indagini⁴⁰, volta ad accertare numero e identità di dottori e notai presenti in ogni circoscrizione dello Stato. Le risposte dei giurisdicenti territoriali⁴¹ restituiscono una fotografia della consistenza e dell'organizzazione delle professioni forensi. Si deducono anche informazioni preziose, già in parte analizzate da Barbagli⁴², circa la sopravvivenza e l'operatività di altri antichi collegi al di fuori della capitale.

Non colpisce l'assenza di un collegio – che vedrà la luce più avanti e che dal XVIII secolo avrà una discreta importanza – in una città come Livorno, dove nel 1562 viveva un solo dottore in diritto⁴³. L'insediamento livornese era ancora

proprio al 1562.

³⁸ Per avere un'idea del lavoro incessante, tanto quanto necessario, del provveditore per tutelare questi diritti fiscali dell'Arte basti guardare una filza di informazioni del suddetto in ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 669.

³⁹ L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., IV, p. 273. Il divieto sarebbe poi stato inglobato pochi anni dopo nella nuova versione degli statuti dell'Arte, di cui parleremo a breve (ivi, VI, p. 235).

⁴⁰ Questo profilo dell'azione di governo di Cosimo I – diretta ad acquisire dati precisi attraverso indagini generali, come tappa preliminare e preordinata alla riforma delle istituzioni – è già stato sottolineato negli scritti di E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze 1973; Ead., *Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I*, in "Rivista storica italiana", 89 (1977), pp. 491-538.

⁴¹ Conservate in ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 513.

⁴² A. Barbagli, *Il notariato in Toscana*, cit., pp. 59 ss..

⁴³ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 513, c. 40.

scarsamente popolato ed economicamente non rilevante come nei secoli successivi. Anche una città come Pisa, che aveva sempre un collegio autonomo, vantava solamente sei dottori (fra cui i rinomati Pietro Calefati e Girolamo Papponi), per quanto in tal novero non fossero compresi tutti coloro che insegnavano nello studio⁴⁴. Nutrita era al contrario la composizione del collegio aretino con ventinove dottori e ancor più notai⁴⁵. Restavano ancora in funzione, con numeri tutto sommato affatto scarsi, alcuni collegi di cittadine – come Montepulciano – che avevano avuto lustro nel Medioevo, ma che erano oramai in fase di declino, per quanto ancora difendessero strenuamente il privilegio di avere una propria corporazione che riunisse notai e dottori in diritto, garantito non solo dagli antichi statuti cittadini, ma anche dalle capitolazioni intercorse con la Repubblica fiorentina all’atto della resa militare. Stesso discorso per quanto riguarda Borgo San Sepolcro, dove la comunità invocava l’osservanza delle capitolazioni del 1441, che prevedevano il rispetto degli statuti e delle esenzioni sansepolcrine da parte di Firenze⁴⁶.

Da questa ricca documentazione si evince che specialmente nelle giurisdizioni minori, nelle campagne, come anche nelle terre di frontiera erano assai pochi i dottori, che spesso appartenevano al medesimo ceppo familiare⁴⁷ e non di rado erano ecclesiastici. Da certe liste, per lo più con relazione a zone di confine, si apprende che una buona percentuale di *doctores* non era più operativa *in loco* e oramai si era trasferita in centri maggiori: è il caso di Anghiari, dove ben tre dei sei laureati *in utroque* oramai vivevano altrove (due a Bologna, uno a Siena)⁴⁸. Il tutto con eccezioni degne di nota, come Modigliana, piccolo centro della così detta Romagna fiorentina, privo di un proprio collegio, ma che vantava sul posto ben sette dottori e 21 notai⁴⁹, numeri non troppo distanti da quello di San Gimignano, dove resisteva una corporazione distinta con dieci dottori.

Già da questi primi elementi possiamo dedurre almeno due considerazioni. La prima è che gran parte del contenzioso di media o minima entità al di fuori della capitale era nelle mani di notai-procuratori o addirittura di soggetti privi pure di tale *dignitas*. La seconda è che il panorama dei collegi sul territorio dello Stato “vecchio”, almeno per quanto ci riguarda, sarebbe profondamente mutato fra la seconda metà del XVI e il XVII secolo. I collegi citati nella legge del 1566,

⁴⁴ Ivi, cc. 42-43. I notai erano ventotto.

⁴⁵ Ivi, cc. 77, 80.

⁴⁶ Ivi, c. 237. Cfr. anche un memoriale del 15 dicembre 1562 in ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 515, cc. non num., dove si chiedeva esplicita conferma delle prerogative del collegio di Borgo.

⁴⁷ Così in due realtà con liste assai nutrite di *doctores*, come Cortona ad es., dove vi erano ben tre Vagnucci e altrettanti Boni, nonché due Orselli e due Baldacchini; allo stesso modo, a Montepulciano, su diciassette addottorati si trovano ben quattro Farugi, due Bellarmini e due Cochoni (*sic*).

⁴⁸ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 513, c. 138. A Pietrasanta, su nove dottori, due si erano trasferiti a Roma, uno a Fivizzano e un quarto era in carica in altro ufficio dello Stato toscano (ivi, c. 210).

⁴⁹ Ivi, c. 175.

che non corrispondono peraltro a quelli documentati nelle risposte al duca di cui si è testé parlato, erano sette, ma due soli di essi (Pisa e Pistoia) sarebbero stati ancora attivi e investiti dalle riforme lorenese, mentre uno – quello già citato di Livorno – si sarebbe aggiunto negli anni '20 del Settecento. A questo riguardo, la lacuna storiografica è macroscopica, poiché al momento niente si sa della vita e delle cause di estinzione di questi collegi, né di quando effettivamente la cessazione avvenne⁵⁰.

Complessivamente, l'obiettivo di Cosimo I fu minimale e più concentrato sulla classe notarile che non su quella dei dottori: a differenza dei secondi, il cui titolo discendeva esclusivamente dallo studio pisano, per i primi non esisteva una competenza esclusiva del principe, giacché si ammetteva la creazione di notai da parte di autorità politiche superiori (Papa e Imperatore), ma pure di enti dotati di vita propria, come i collegi di alcune comunità, sui quali per il momento non sembrava auspicarsi una qualche restrizione dell'autonomia. Il principe esclude solamente che nelle comunità si potessero aprire nuove *universitates* di causidici o avvocati. Più nello specifico, l'occhio del duca si posò solo accidentalmente sul notaio nelle vesti di procuratore, mentre se ne occupò piuttosto in quelle di chi rogava contratti e negozi giuridici. Ed ecco la preoccupazione per la redazione e conservazione dei rogiti, ad esempio nel caso di notai defunti.

Nel maggio del 1566 il sovrano approvò una nuova stesura degli statuti dell'Arte dei giudici e notai⁵¹. L'antico corpo statutario dell'Arte del 1344⁵², infatti, era stato gravemente danneggiato dall'alluvione del 1557, tanto che la stessa corporazione aveva sollecitato fin dal 1564 l'elezione di una commissione di statuari per riscriverli e, dopo qualche iniziale perplessità, Cosimo I diede il suo beneplacito⁵³. Al di là dell'organizzazione interna dell'Arte, che deborda dai limiti di questa indagine, le soluzioni adottate restarono in continuità con quelle tipicamente medievali e con quanto già stabilito nel 1562, a partire dai requisiti richiesti per l'iscrizione alla matricola, sotto diversi punti di vista.

Il primo elemento da segnalare è la scelta di mantenere in un'unica corporazione che riuni in sé le due classi di operatori del diritto, sia pure con due sezioni ("membri") distinte e con un regime più rigido – almeno sulla carta – di separazione⁵⁴.

Il secondo è la permanente rilevanza dei requisiti di carattere morale, sociale

⁵⁰ Occorre nondimeno avvertire che si tratta di ricerche tutt'altro che agevoli, a causa della perdita della documentazione primaria prodotta dagli stessi collegi.

⁵¹ L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., VI, pp. 171 ss..

⁵² Cfr. L. Martines, *Lawyers and statecrafts in Renaissance Florence*, Princeton 1968, pp. 11 ss..

⁵³ Gli statuari, presieduti dal Proconsolo, dovevano esser otto dottori e sei notai. A tergo del memoriale compare un primo rescritto – poi cancellato – negativo ("S.Ecc. non ne vuol'fare altro") e quindi uno favorevole ("Concedesi"): ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 515.

⁵⁴ E. Brambilla, *Collegi dei dottori universitari e collegi professionali*, in G.P. Brizzi, P. Del Negro, A. Romano (curr.), *Storia delle università in Italia*, Messina 2007, II, pp. 324-325.

e religioso, che erano ricercate per tutti gli operatori del diritto⁵⁵, a partire dai giudici per finire con notai⁵⁶ e avvocati. In Antico Regime (e prima nel Medioevo) tali caratteristiche costituivano una forma di garanzia di equità, giustizia e timor di Dio e compensavano in tal modo l'*arbitrium* attribuito nell'esercizio delle proprie funzioni e dunque la mancanza del principio di legalità. Non sorprende pertanto che la prima qualità che appariva nella rubrica che apriva il terzo libro dello statuto dell'Arte fosse l'ortodossia del candidato e la mancanza di qualsiasi sospetto di sostegno o difesa dell'eresia⁵⁷. Altrettanto in linea con quanto praticato nella corporazione fiorentina medievale⁵⁸, si escludevano aspiranti che avessero svolto mestieri o arti meccaniche o comunque tali da reputare indegno chi le aveva praticate; d'altro lato, la prospettiva essenzialmente cittadina con la quale si disciplinava la materia si riverberava nella necessità di cittadinanza e nell'assolvimento degli oneri fiscali verso il comune di Firenze.

Ulteriore punto di continuità è l'esclusione di un esame d'accesso alla corporazione per i dottori, i quali dovevano solamente produrre una prova dei loro studi universitari o, meglio ancora, il privilegio di dottorato e con queste credenziali erano sottoposti al voto del Proconsole e dei Consoli dell'Arte, a maggioranza qualificata dei due terzi. Al contrario, per i notai era indispensabile il superamento di una prova di cui le norme davano una descrizione abbastanza dettagliata.

Nella seconda rubrica del terzo libro degli statuti si apriva una proiezione territoriale, almeno sullo Stato vecchio, e si scendeva dal piano dei titoli e delle *dignitates* (dottore e notaio) a quello dell'esercizio di una professione, testimoniato dalla comparsa dei termini di *procurator* e di *causidicus*, oltre che di *advocatus*. La norma fissava una pena pecuniaria per coloro che svolgessero tali funzioni (così come quelle di notaio) senza esser immatricolati nell'Arte, ma faceva salvi dottori e notai di Pisa, Arezzo, Pistoia, Volterra, Cortona, S. Gimignano e Castiglion fiorentino. Questi dovevano esser descritti nei propri collegi per esercitare nelle rispettive città, pagando solamente una tassa all'Arte fiorentina, di dieci lire e dieci soldi per i dottori e di sette lire e dieci soldi per i notai.

Disposizioni più specifiche erano date per la curia fiorentina, ossia per le

⁵⁵ Per gli avvocati rinvio alla monografia di R. Bianchi Riva, *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna*, Milano 2012. Per i giudici: M.G. di Renzo Villata, *Un buon giudice, un buon giurista, un buon legislatore. Pietro Verri, Spannocchi e il 'Sistema Giudiziario'*, in A. Padoa Schioppa – G. di Renzo Villata – G.P. Massetto (curr.), *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, Milano 2003, pp. 831-913. La connessione fra qualità morali e sociali e impedimenti alla professione è rilevata da V. Piergiovanni, *Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime*, in *Un progetto di ricerca*, cit., pp. 73-74.

⁵⁶ Per i notai, fra gli altri: J. Hilaire, *La scienza dei notai: la lunga strada del notariato in Francia*, Milano 2003, p. 182; A. Liva, *Notariato e documento notarile*, cit., pp. 160 ss; A. Aliani, *Il notariato a Parma*, cit., p. 58.

⁵⁷ L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., VI, p. 224.

⁵⁸ L. Martines, *Lanymers and statecrafts*, cit., p. 31.

corti della capitale, per le quali la professione legale era vietata ai minori di diciotto anni e consentita ai maggiori di tale età solo con licenza e approvazione del Proconsole e Consoli. E soprattutto per la così detta *curia potestatis*, ossia l'erede del tribunale del podestà, che oramai era la Ruota civile fiorentina, il cui primo auditore a turno continuava a fregiarsi del titolo di *potestas*. Trattandosi di un tribunale superiore, per poter patrocinare cause si doveva avere, oltre all'approvazione e alla matricola di cui sopra, anche un'esperienza di tre anni continuativi nel foro e come scrittore della Ruota⁵⁹. In realtà, la quarta rubrica dello statuto citato prevedeva una *adprobatio ad hoc*, di competenza di una commissione speciale (con la solita maggioranza qualificata di due terzi), composta da proconsole e consoli, cui si aggiungevano due dottori e altrettanti procuratori.

Un'ultima notazione riguarda l'inserimento negli statuti di alcuna lunga rubrica con regole deontologiche, formulate in modo casistico, che obbligavano *doctores* e *notarii* a tenere una condotta onesta, morigerata e rispettosa, vietando subornazioni, collusioni o patti di quota lite o atteggiamenti scorretti nei confronti del cliente⁶⁰. All'Arte era attribuito anche un potere disciplinare, che si poteva esplicitare con la sospensione, la cancellazione dalla matricola o anche con sanzioni convenienti, non specificate in entità e qualità.

Per quanto ridotte nel numero e circoscritte, le norme poste negli anni '60 del XVI secolo non riuscirono ad acquisire mai una piena effettività. Come in molti altri settori della legislazione toscana, si rilevano periodiche reiterazioni delle disposizioni. Se ne ha contezza scorrendo i volumi della *Legislazione toscana* raccolta da Cantini, ma sarebbe un errore ritenere che queste, pur in numero consistente, fossero state le sole rinnovazioni, dal momento che molte vennero effettuate attraverso richiami del proconsole e dei consoli dell'Arte, mai stampati, ma comunque diramati ai magistrati fiorentini. Il fenomeno è del resto comune agli stati d'Antico Regime⁶¹ e, se è vero che talora questa ripetizione di leggi era attuata principalmente a scopo cautelativo⁶², in rapporto al nostro caso è indubbio che il motore fosse costituito da segnalazioni di inosservanze e trasgressioni, non di rado provenienti dagli immatricolati, che subivano una concorrenza 'sleale' da quanti esercitavano senza esser inquadrati nell'Arte.

⁵⁹ Gli scrittori erano dei notai impiegati dalla Ruota civile soprattutto per la verbalizzazione delle deposizioni testimoniali (cfr. la riforma della Ruota del giugno del 1571 in L. Cantini, *Legislazione toscana*, VII, p. 416).

⁶⁰ Cfr. rubr. II lib. III (ivi, VI, pp. 232-235).

⁶¹ Cfr. almeno F. Di Donato, *La manutenzione delle norme nell'Antico Regime. Ragioni pratiche e teorie giuspolitiche nelle società pre-rivoluzionarie*, in "Studi parlamentari e di politica costituzionale", 43 (2010), pp. 35-60. Per la Toscana, sia consentito rinviare a D. Edigati, *Da una raccolta di leggi e bandi alla letteratura "d'apparato" nella Toscana mediceo-lorenese*, in M. Montorzi (cur.), *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale. Studi e ricerche a margine della Legislazione toscana raccolta ed illustrata dal dottore Lorenzo Cantini. Firenze, 1800-1808*, Pisa 2006, pp. 110-111.

⁶² Lo osserva giustamente C. Mozzarelli, *Riflessioni preliminari sul concetto di 'polizia'*, in "Filosofia politica", 2 (1988), p. 12.

Non era per giunta l'unica falla presente nel sistema, se nel 1591 il provveditore del Proconsole, allarmato dall'ingente credito vantato dalla corporazione (ma mai riscosso) per le tasse annuali da corrispondere da dottori e notai, supplicava il Granduca di estendere la mallevadoria che garantiva il versamento della matricola anche alle suddette tasse⁶³. Una delle criticità era la carenza di organico competente e specializzato: nel caso dei difensori non iscritti, certamente mancava un raccordo informativo fra giusdicenti e magistrati da un lato e l'Arte dall'altro, come anche una sorta di polizia al servizio del Proconsole, mentre per quanto riguarda la riscossione dei crediti si era sprovvisti di esattori. Il provveditore, infatti, una volta bocciata la precedente proposta sulla mallevadoria, faceva istanza di valersi quanto meno degli esattori delle decime, dei Nove conservatori o del fisco⁶⁴.

In un breve lasso di tempo, fra 1569 e 1572, vennero emanate altre disposizioni sul patrocinio legale. Apparentemente riguardante l'assistenza davanti ai due tribunali civili di vertice, ossia la Ruota civile e il Magistrato supremo⁶⁵, in realtà la provvisione del febbraio del 1569⁶⁶ ebbe una discreta importanza, giacché approfondì alcuni aspetti della normativa e favorì l'istituzionalizzazione del meccanismo di approvazione. Il Granduca esordiva lamentando la comparsa come procuratori nelle aule dei grandi tribunali di semplici notai, di giovane età ed esperienza assai limitata, che proprio per questo (e al di là del merito della causa) generavano disfunzioni nell'amministrazione della giustizia. Si ribadiva l'obbligo di approvazione dei procuratori, sempre escludendo i fori della Mercanzia e dell'arcivescovado e al solito con un discorso esteso a tutte le corti della capitale, ma senza investire espressamente il dominio.

L'approvazione veniva disciplinata più esaustivamente, *in primis* specificando la composizione della commissione incaricata che, oltre al proconsole e Consoli vedeva l'intervento di due membri della Pratica segreta e di un dottore dei Conservatori dell'Archivio⁶⁷. A questo riguardo, è d'uopo ricordare che questi altri due magistrati partecipavano alla selezione e al controllo dei notai e, pertanto, la loro presenza era comprensibile e utile. Nel corso del '700 il così detto "squittinio"⁶⁸ sarebbe stato effettuato con partecipazione di altri organi rappresentativi del potere pubblico, a partire dal fiscale.

La procedura di approvazione dei causidici non era unicamente funzionale a

⁶³ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 530, n. 80, con sferzante rescritto negativo del Granduca: "L'altre arti non hanno mallevadore per la tassa".

⁶⁴ Ivi, n. 142.

⁶⁵ G. Pansini, *Il Magistrato supremo e l'amministrazione della giustizia civile durante il principato mediceo*, in "Studi senesi", 85 (1973), pp. 283-315.

⁶⁶ L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., VII, pp. 185-186.

⁶⁷ Sui Conservatori dell'Archivio e la riforma cosimiana vedi G. Biscione, *Il Pubblico generale archivio dei contratti di Firenze: istituzione e organizzazione*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, 4-5 dicembre 1992*, Roma 1994, II, pp. 816 ss..

⁶⁸ Termine già in uso nel Medioevo comunale, all'interno delle procedure di voto degli organi collegiali, con il significato di scrutinio.

filtrare l'ammissione degli aspiranti patrocinatori, poiché doveva poi ripetersi ogni anno, nel mese di marzo, con voto favorevole di due terzi dei commissari presenti, e comprendeva sia coloro che al momento dell'emanazione della legge esercitavano la procura, sia i sostituti, classe di procuratori che qui trovava per la prima volta menzione, per quanto priva di alcuna definizione e ancor più di un inquadramento giuridico⁶⁹. Questo dispositivo, facendo soggiacere i patrocinanti a un costante e periodico riesame della loro posizione, era uno strumento per imbrigliarli e per tenerne a freno la condotta. Non è casuale che, parallelamente, un'altra legge del 1570 obbligò a una simile approvazione anche tutti gli altri dottori e notai che fossero abili a ricoprire uffici nelle giurisdizioni territoriali, sia come giudici, notai o cancellieri⁷⁰. Cambiava in tal caso la composizione della commissione competente, ma non la maggioranza per esser approvati, né tanto meno le finalità della norma, che relegava l'ammissione all'Arte a una prima, indispensabile, ma non più sufficiente certificazione di idoneità allo svolgimento di funzioni pubbliche.

Tornando ai procuratori, il passaggio illustrato era sufficiente soltanto per i tribunali normali, poiché per difendere dinanzi al Magistrato supremo dopo aver conseguito la prima approvazione se ne doveva riportare una seconda, che si svolgeva ogni anno, più o meno contemporaneamente all'altra, da parte del Magistrato stesso. Qui si insinuavano due novità piuttosto rilevanti. La prima riguardava i parametri del giudizio della commissione: nella parte introduttiva del capitolo ottavo della provvisione, dopo l'insistenza sull'esigenza di assicurare la massima riverenza e modestia dei procuratori, si parlava di "qualità", concetto che risuonava anche nel richiamo al conferimento dell'approvazione secondo il "merito". L'idea che campeggiava in definitiva era quella di una selezione che non si fermasse al livello della moralità e della condotta del candidato, ma ne sondasse più a fondo la cultura giuridica e la perizia tecnica, restringendo l'accesso al massimo tribunale ai più celebri avvocati del foro fiorentino. In questa direzione andava senz'altro la seconda novità, ossia l'introduzione di un numero chiuso di venti abilitati.

Occorre però tornare alla prima approvazione, quella che serviva per operare nel resto dei magistrati della capitale, poiché balza agli occhi un altro aspetto, ossia la creazione di una categoria nuova e autonoma di difensori. Il corrispondente titolo di messere era un *quid* non discendente già dalla previa qualifica di notaio o dottore, ma da una ricognizione attuata da organi solo in parte corporativi, e che comunque rappresentavano lo Stato, agendo in nome e per conto di quest'ultimo. Vale a dire, non siamo di fronte a un mero processo di cooptazione entro strutture corporative, scandito da disposizioni statutarie

⁶⁹ Di essi torneremo a occuparci *infra*, § 6.

⁷⁰ L. Cantini, *Legislazione toscana*, VII, pp. 266-268, legge del 15 dicembre 1570. Ne parla M.C. Toniolo Fascione, *Dottori in diritto e notai nei tribunali provinciali toscani (secoli XVI-XVII)*, in A. García y García, P. Weimar (curr.), *Miscellanea Domenico Maffei dicata. Historia – ius – studium*, Goldbach, 1995, IV, pp. 426 ss..

frutto di autarchia normativa, ma a una modalità istituzionale e pubblica di accertamento del possesso di alcuni requisiti, a cui segue l'attribuzione di un titolo e di alcune facoltà, senza per questo accedere in un diverso collegio rispetto a quello originario e di cui si continua a esser membri integranti. A Firenze, a differenza di Genova⁷¹, non esisterà mai un collegio esclusivo di procuratori, al contrario degli avvocati.

Nella stessa legge, si possono evidenziare due altre scelte rimarchevoli. Il legislatore non disponeva alcunché sui criteri che la commissione doveva utilizzare per giudicare gli aspiranti, lasciando ampia discrezionalità alle “ragionevoli considerazioni” che questa avrebbe fatto. Tuttavia, erano dettati i requisiti minimi, fra i quali non erano presenti titoli di studio, ma solo l'esperienza pratica, maturata nel foro come procuratore o notaio presso la Ruota per cinque anni oppure anche semplicemente lo studio “nella professione delle leggi almeno per anni due”.

A me pare doveroso ritornare un attimo sul capitolo sesto della provvisione, che disponeva l'attribuzione automatica del titolo di messere a tutti coloro che erano stati ammessi attraverso questa procedura. Ora, di questo titolo si fregiavano tradizionalmente i soli *doctores in utroque iure* e ciò li distingueva da quanti non avevano terminato il ciclo di studi. L'approvazione, dunque, senza metter in discussione la facoltà di rogare, poneva i notai causidici sullo stesso piano dei procuratori, fra i quali potevano stare anche i laureati. Quest'ultima affermazione è supportata da una testimonianza assai eloquente, contenuta nel così detto Libro delle quattro stelle, un registro d'ufficio dell'Arte dei giudici e notai, scritto a mo' di zibaldone, nel quale venivano trascritte leggi, rescritti e memorie utili per il magistrato⁷². Nell'ottobre del 1600 Proconsolo e consoli inoltrarono al Granduca un memoriale nel quale si denunciava per l'ennesima volta l'esercizio della procura presso la Ruota e gli altri tribunali fiorentini da parte di soggetti non approvati⁷³. Il problema è che non si era dinanzi a principianti inesperti e sprovvediti, di cui si esecrava la condotta processuale, bensì a dottori *in utroque*. Il magistrato dell'Arte riteneva che nulla ostasse a che cotali soggetti, dopo aver fatto “domanda in voce et in scritto latinamente” e aver prodotto privilegio autentico del dottorato, potessero esser ammessi, sempre discrezionalmente, nel novero dei procuratori. Essi sarebbero comunque stati tenuti a pagare le consuete tasse. Con il suo rescritto, Ferdinando I, confortato dal parere favorevole della Pratica segreta, non fece dunque che cristallizzare attraverso un ordine generale una situazione che di fatto aveva registrato una chiara evoluzione. Su questo processo, che portò molti dottori a esercitare in veste di procuratore, vorrei tornare in diversa sede, mentre qui mi limito a fornire qualche numero, quanto meno per darne un'attestazione

⁷¹ R. Ferrante, «*Il governo delle cause*», cit.

⁷² Rinvio ai cenni nel mio *Da una raccolta di leggi e bandi*, cit., p. 130.

⁷³ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 30, cc. 60v-61r.

inequivocabile. A questo fine, rimando a una nota contenuta in una filza di giustificazioni dell'Arte dei giudici e notai del 1600, dove venivano enumerate – probabilmente in modo neppure esaustivo – tre categorie di dottori: quelli che erano “matricolati” per notai o per procurare senza pregiudizio del dottorato; quelli “matricolati” per notai e infine quelli “matricolati” per notai avanti il loro dottorato⁷⁴. Sull'ultimo elenco, di cinque soggetti, non ci attardiamo, se non per osservare come oramai non vi fosse più una concezione rigida delle due professioni, intese come traguardi fra loro alternativi, ma fosse usuale un percorso di ascesa sociale per quanti avessero già intrapreso lo svolgimento del notariato. La seconda⁷⁵ e la prima nota, rispettivamente di 14 e di 23 persone, possono confermarci che era gettonato anche l'itinerario contrario, in “discesa”, verso il notariato, forse meno prestigioso, ma magari in grado di garantire un reddito sicuro. E infine, che oramai era diffusa, specialmente nei luoghi soggetti, la prassi di molti laureati *in utroque* di difendere come procuratori, essendosi assicurati tramite una previa supplica di non perdere i privilegi del dottorato.

La legge sulla Ruota del 1572⁷⁶ faceva invece un passo in altra direzione. Cosimo I mostrava consapevolezza della relatività del diritto e rivendicava fieramente la sua missione di estirpare le corrottele che avevano a mano a mano sfigurato le “antiche e buone costituzioni”⁷⁷. Giuseppe Pansini ha dimostrato come lo spunto per la scrittura di questa legge sia venuto da un memoriale dell'auditor fiscale Biagio Curini del novembre del 1571⁷⁸. Il sovrano metteva nel proprio mirino gli stessi avvocati e procuratori, assieme alla multiforme varietà di altre figure che operavano presso la Ruota, come concausa del farraginoso corso del contenzioso civile. Tale connessione fra aporie della giustizia e azione degli esercenti delle professioni legali, per quanto ancora di limitate conseguenze, appariva nondimeno formulata in modo netto nel titolo di un paragrafo, là dove si enunciava il proposito di “levare via l'abuso delle pratiche e stili quali mettono in consuetudine giornalmente li Procuratori et altri,

⁷⁴ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 537, n. 59.

⁷⁵ In essa compare anche un nome di un certo spessore, ossia Anton Francesco Rotilenzi (il cui nome compare talora nella variante Rutilensi), autore di un formulario notarile in quattro tomi (*Formularij laurea siue Omnium formularum clausularum, et verborum in instrumentis quibuscumque apponi a notarijs solitorum ad legum statutorum*, Florentiae 1613-1622), finora non oggetto d'attenzione storiografica. Cenni in G. Negri, *Istoria degli scrittori fiorentini*, Ferrara 1722, pp. 68-69.

⁷⁶ Nella raccolta di Cantini la legge è inserita senza data precisa, ma come risalente al 1571 *ab Incarnatione*, cioè in stile fiorentino. Si può supporre che risalga ai primi mesi del 1572.

⁷⁷ Cfr. L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., VII, p. 412. Su questo aspetto assolutamente tradizionale di Cosimo I, in linea con l'idea medievale di regalità ho insistito molto in D. Edigati, *Cosimo I 'fontana de iustitia e nemico de tristi'. Pragmatism and aequitas*, in A. Assonitis, H. Van Veen (curr.), *Brill companion to Cosimo I de Medici*, in corso di pubblicazione.

⁷⁸ Conservata in ASFi, *Miscellanea medicea*, 26, ins. 40: ne riferisce esaustivamente G. Pansini, *La Ruota fiorentina nelle strutture giudiziarie del Granducato di Toscana sotto i Medici*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo congresso internazionale della Società di storia del diritto*, Firenze 1977, pp. 548 ss..

che spesse volte sommergono et confondono i buoni et santi ordini”⁷⁹. Questa idea sarebbe tornata alla ribalta nel XVIII secolo con il diffondersi di una mentalità riformatrice⁸⁰, che avrebbe bollato le cavillazioni e i vuoti sofismi dei giuristi; per il momento, le norme si limitarono a colpire le proroghe, obbligando i procuratori e i notai a presentare venti giorni prima della sentenza i processi completi al giudice sedente al banco.

Nell’ultima parte, in controtendenza rispetto a quel che si è visto sopra circa il titolo di messere, ma accogliendo in pieno quanto caldeggiato dal Curini, che aveva denunciato come troppe cause, anche rilevanti, fossero promosse e seguite da procuratori, la legge reiterava il divieto di allegazioni⁸¹ *in iure*, scritte od orali, gravante su questi ultimi e attinente a qualsiasi tribunale fiorentino. Persisteva dunque la rigida separazione fra quanti potevano argomentare in diritto (gli avvocati) e quanti solo in fatto (i procuratori), rinforzata da una sanzione pecuniaria di dieci scudi per ogni infrazione, versata per un quarto all’accusatore. Ma – si badi bene – si disciplinava una corte apicale e senza ombra di dubbio quella più altamente qualificata di tutto il Granducato, per il livello tecnico dei giudici e delle loro *decisiones*. Era insomma uno di quei contesti in cui Carlo Targa affermava che i causidici non avevano accesso⁸², mentre in realtà a Firenze il Granduca finiva per cristallizzare una eccezione degna di nota, poiché ai procuratori era data non solo la facoltà di patrocinare, ma altresì quella di allegare, sia pure incidentalmente e sempre nel quadro di una difesa nel fatto, “quel tanto che gli tornasse a proposito et piacesse loro”. A tal riguardo, deve esser invece sottolineato quanto nel testo finale venne moderato l’interno del Curini, il quale aveva suggerito addirittura di non permettere ai giudici di avviare un processo di una qualche importanza senza la firma di un avvocato sotto la citazione⁸³.

3. La riforma del collegio degli avvocati (1612) e gli sviluppi secenteschi

Una svolta decisiva si registrò nel 1612, quando il Granduca Cosimo II approvò una riforma del collegio degli avvocati fiorentini, emanando il relativo statuto, già varato nell’ottobre precedente. Nel bando del Magistrato supremo

⁷⁹ L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., VII, p. 417.

⁸⁰ Cfr. quanto si dirà più avanti a proposito del foro livornese e quanto notato per altri casi da R. Ferrante, *Il governo delle cause*, cit., p. 214; E. Garino, *Note sul problema dell’avvocatura in Lombardia e Venezia nella seconda metà del XVIII secolo*, in A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi (curr.), *Economia, istituzioni, cultura nell’età di Maria Teresa*, Bologna 1982, III, pp. 991-1007.

⁸¹ Sul concetto e l’evoluzione delle allegazioni, specie in età moderna, vedi ora M.G. Di Renzo Villata, *L’arte del difendere e l’allegare tra Ancien Régime ed età dei codici*, in Ead. (cur.), *L’arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, Milano 2006, pp. 1-117.

⁸² R. Ferrante, *Il governo delle cause*, cit., p. 187.

⁸³ G. Pansini, *La Ruota fiorentina*, cit., p. 550.

del 14 gennaio 1612 si parlava di un nuovo statuto, “riformato, per ridurlo nel pristino suo splendore”⁸⁴, riferendosi a quel collegio fondato da papa Clemente VI, dotato di privilegi dall'imperatore Carlo IV e confermato quindi da Leone X⁸⁵. È plausibile che questo collegio fosse oramai obsoleto e inattivo, come del resto si può arguire da una scorsa agli statuti dell'Arte del 1566, in cui non se ne scorge traccia. A mio sommosso avviso, si può più correttamente parlare di una vera e propria rifondazione di una struttura che si poneva come sezione all'interno dell'Arte, a differenza dunque dell'opzione praticata a proposito dei procuratori, per i quali fu solo prevista una matricola.

Il testo fu vergato dai senatori Niccolò dell'Antella, Giulio Arrighetti e Bernardino Neretti, Giovanni Venturini, tutti giureconsulti e avvocati fiorentini, assai versati nella materia statutaria, come dimostra l'incarico che qualche anno dopo ricevettero i primi tre di emendare la rubrica 130 del secondo libro degli statuti del comune di Firenze sulla successione della donna *ab intestato*⁸⁶.

Lo statuto era assai breve, composto di otto sole rubriche, ma in esse e ancor più nel bando successivo del gennaio 1612 trovavano spazio numerose novità. Non certo per quel che riguarda i requisiti per l'accesso al collegio, nei quali si replicavano norme già incontrate sulla necessità di cittadinanza, di dottorato, di non aver esercitato arti vili o anche i mestieri di scriba, notaio o causidico. Unico elemento in più qui presente era l'iscrizione degli aspiranti membri alla nobiltà e in questo può davvero scorgersi una ulteriore spia della diffusione dei collegi patrizi che si stava verificando in tutta la penisola, specie nel XVII secolo⁸⁷, snaturando in parte questi enti, nel senso che se ne faceva delle istituzioni delle oligarchie locali⁸⁸ e che avranno parte attiva nell'amministrazione della giustizia. Le radici stavano, ancor prima, nella riconduzione *tout court* del mestiere di giurista a un'attività nobile, riservata ai patriziati che partecipavano anche al governo delle comunità e dello Stato.

Occorre però segnalare ancora alcune diversità fra questo collegio e buona

⁸⁴ L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XIV, p. 377.

⁸⁵ Cfr. gli statuti *ivi*, p. 364. Cenni su questo collegio si trovano in scritti eruditi come quello di G. Lami, *Lezioni di antichità toscane e specialmente della città di Firenze recitate nell'Accademia della Crusca*, Firenze 1766, I, p. cxvii. Sulla riforma del 1612, brevi ragguagli in M.C. Toniolo Fascione, *Laureati e mercato del lavoro*, cit., pp. 166-167.

⁸⁶ S. Salvini, *Fasti consolari dell'Accademia fiorentina*, Firenze 1717, p. 275, in cui si danno anche diverse informazioni sul Neretti.

⁸⁷ E. Brambilla, *Dalle arti liberali alle professioni*, in *Corpi e professioni tra passato e futuro*, Milano 2002, a cura di M. Malatesta, p. 68. Esempi concreti e ben documentati di introduzione del requisito della nobiltà già nel corso del XVI per il contesto lombardo sono forniti in M.C. Zorzoli, *Università, dottori, giureconsulti: l'organizzazione della "facoltà legale" di Pavia nell'età spagnola*, Padova 1986, pp. 338 ss.. Come è noto, esisteva una sorta di circolarità fra l'iscrizione al collegio e la nobiltà, nel senso che la prima spesso contribuiva a elevare alla seconda: E. Brambilla, *Il «sistema letterario» di Milano: professioni nobili e professioni borghesi dall'età spagnola alle riforme teresiane*, in *Economia, istituzioni, cultura*, cit., III, p. 110.

⁸⁸ M.C. Zorzoli, *L'educazione del giurista per la pratica (nello Stato di Milano tra Cinque e Seicento)*, in P. Maffei, G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, I, *La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, Firenze 2014, pp. 294-295.

parte di quelli che proliferavano nel resto della penisola. In primo luogo, nessuna disposizione ne prestabiliva un numero chiuso e inoltre esso non ebbe mai alcuna prerogativa di rilasciare titoli di studio e soprattutto il dottorato, non entrando così in concorrenza con lo studio pisano⁸⁹. Al contrario, assieme agli auditori del Granduca, i collegiati ebbero l'esclusiva sui *consilia sapientis* che fossero domandati a Firenze da altri magistrati e parimenti per l'elezione di consulenti che dovevano dirimere controversie⁹⁰.

La procedura di ammissione si scandiva in due fasi: la domanda veniva valutata e votata segretamente con il *quorum* dei tre quarti dei congregati del collegio, ma entro due mesi doveva esser effettuata una *disputatio* pubblica nella quale l'ascriito proponeva un numero di *conclusiones juris* non minore a quattro e non superiore a sette o, in alternativa, doveva esser chiesto al priore del collegio di selezionare una legge, un *caput* canonistico o una rubrica dello statuto fiorentino su cui effettuare la *disputatio*. Sembra chiaro che lo spirito della norma fosse quello di permettere al neo matricolato di dar prova pubblicamente delle sue capacità attraverso una modalità classica di insegnamento recuperata poi all'interno delle accademie, come la *disputatio*⁹¹. Si trattava dunque un adempimento necessario, tanto che lo statuto comminava la rimozione dal collegio per quanti lo avessero disatteso, ma che non era soggetto ad alcuna valutazione di merito e pertanto si traduceva in una sorta di formalità dovuta, non troppo distante insomma dalla cerimonia con cui veniva conferito il dottorato.

In realtà, l'istituzione del collegio non determinava un vero e proprio obbligo generalizzato di “descriversi”. Le norme statutarie e del bando successivo non sono affatto lapalissiane, ma si comprende che far parte del collegio nobile non era affatto *conditio sine qua non* per poter svolgere l'avvocatura e quindi allegare *in iure*. Ciò che era impedito a quanti non fossero iscritti al collegio era di sottoscrivere le *allegationes* come avvocati fiorentini collegiati⁹². Questi ultimi avevano una preminenza e una precedenza su tutti gli altri avvocati, onde era possibile dedurre l'esistenza di una ulteriore matricola interna all'Arte in cui invece erano registrati gli altri avvocati comuni. A inizio Settecento, malgrado non assurgesse a collegio autonomo, questa ulteriore classe avvocatzia era definita come “ordine”⁹³, al pari di quella dei nobili e ovviamente di quella

⁸⁹ Come al contrario era avvenuto in altri ordinamenti: C. Penuti, *Il ruolo dei giuristi in antichi stati italiani nella prima età moderna fra ascesa sociale e filtri selettivi*, in *Corpi e professioni*, cit., pp. 84 ss..

⁹⁰ Cfr. la rubr. IV (Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XIV, pp. 366-367), ma anche il bando del gennaio 1612 (ivi, p. 378).

⁹¹ M.C. Zorzoli, *Università, dottori, giureconsulti*, cit., p. 202. Sull'organizzazione delle *disputations* in età moderna: M.J. Ahsmann, *Teaching in collegia: the organization of disputations at Universities in the Netherlands and in Germany during the 16th and 17th centuries*, in A. Romano (cur.), *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medioevo ai nostri giorni: strutture, organizzazione, funzionamento. Atti del convegno internazionale di studi, Milano 28 settembre – 2 ottobre 1993*, Messina, 1995, pp. 99-114.

⁹² Cfr. rubr. XII in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XIV, pp. 371-372.

⁹³ Cfr. ad es. ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 575, n. 106.

notarile; a differenza dei procuratori, gli avvocati semplici partecipavano agli uffici interni dell'Arte e *in primis* contribuivano alla formazione del magistrato consolare. Quest'ultimo si componeva sempre di otto persone, quattro delle quali erano notai, mentre le restanti erano due avvocati nobili e due avvocati comuni.

La clausola finale, relativa alla vigenza dello statuto, dichiarava la sua estensione ben oltre i confini della capitale, con quella formulazione onnicomprensiva che i sovrani medicei utilizzavano solo residualmente, per vincolare qualsiasi territorio o comunità, per quanto immuni o dotate di un regime particolare. Che questa clausola estendesse il raggio d'azione del collegio oltre Firenze non trova conforto nel resto dello statuto. Prova ne è che il Proconsolo più avanti si sarebbe appuntato anche sullo statuto del collegio per sostenere una portata generale della matricola per tutto lo Stato, ma ciò avrebbe generato discussioni e resistenze a livello locale. Un elemento che fa inclinare per una diversa interpretazione del dettato statutario è che la cittadinanza era essenziale per la matricola degli avvocati presso l'Arte dei giudici e notai e dunque è più verosimile che la riforma si ponesse nel solco della vecchia concezione che intendeva solo preservare il foro fiorentino dall'accesso di eventuali patrocinatori provenienti dalle altre città.

Per altro verso, non va taciuto che la norma che vietava l'allegazione *in iure* ai non descritti fra gli avvocati era formulata con espressioni che deponevano per una applicazione in tutto lo Stato vecchio⁹⁴. Ne è conferma il decreto emanato nel gennaio 1646 che, dopo la constatazione di nuove trasgressioni del divieto suddetto, ne richiamava l'osservanza per "ogni persona di qualunque stato, grado, e condizione, non descritta ne' libri pubblici della matricola degl'Avvocati del Collegio" e non solo per l'esercizio davanti ai magistrati fiorentini, bensì in relazione a "qualsivoglia altro iudice, foro, e tribunale di qualunque sorte"⁹⁵, con una multa di 500 lire per chi lo avesse violato.

In quel periodo, maturava una diversa consapevolezza e un diverso ruolo dell'Arte, magari sempre sulla spinta dell'esigenza di cassa, ma comunque tangibile attraverso alcuni documenti, come una relazione dei Consoli e del Proconsolo del dicembre del 1645, che spalleggiava le recriminazioni degli avvocati collegiati⁹⁶. Questi ultimi si lamentavano della prassi di produrre da parte di procuratori e cancellieri "consulti et informazioni vestite d'allegazioni", che i giudici accettavano e inserivano nei fascicoli processuali. Lo confermavano anche gli auditori della Ruota civile, che a memoria dei più anziani in ruolo

⁹⁴ "Quod et intelligantur de doctoribus forensibus Florentiae commorantibus, de procuratoribus omnibus, sivae matriculatis in Arte iudicum, et notariorum, sive non matriculatis, quamvis ex privilegio matriculati non fuerint in quocumque foro, et curia": L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XIV, p. 368 (rubr. VI).

⁹⁵ Ivi, XVII, p. 239. Come già in passato, l'ordine sollecitava la segnalazione di qualsiasi trasgressione anche attraverso la delazione anonima e con l'assegnazione di una quota della multa irrogata.

⁹⁶ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 377, c. 210.

sostenevano che “sempre dagli procuratori si è allegato in iure”⁹⁷, sceverando a questo riguardo le cause in cui si trovavano snodi giuridici di non facile soluzione, che pertanto avevano reale necessità di un elaborato tecnico dell’avvocato. Era come una convalida di ciò che adducevano i procuratori, che cioè i vecchi divieti erano desueti, ma anche che l’affrontare aspetti tecnico-giuridici insiti nel contendere non era prerogativa esclusiva degli avvocati, a meno di una loro particolare complessità.

Sul piano delle tecniche difensive, deve esser oggetto di valutazione e di approfondimento la diffusione dell’ “informazione di fatto e di diritto” (o “di ragione”), prodotto ibrido, che mascherava, dentro la forma riconducibile all’attività procuratoria, una sostanza non distante da quella del lavoro di un avvocato e che aveva una buona efficacia nel sostenere le ragioni delle parti. Si aggiunga un altro fattore: molti si procuravano pareri e allegazioni fuori dai confini granducali o anche nella parte nuova dello Stato. In quest’ultima – e *in primis* nella sua capitale, Siena –, come già da tempo hanno mostrato gli studi di Floriana Colao, fu quasi del tutto assente una categoria autonoma di avvocati e l’assistenza legale era svolta unicamente dai procuratori⁹⁸.

Anche il memoriale datato 31 marzo 1646⁹⁹, poco dopo la pubblicazione degli ordini testé descritti, presentava svariati profili della normativa giornalmente disattesi e che riguardavano anche i notai, alcuni dei quali persistevano a esercitare pur essendo stati radiati dalla matricola a seguito dell’accertamento di delitti commessi nello svolgimento della professione, fra i quali in particolare il falso. Vi erano poi soggetti di famiglia vile, come figli di messi, che patrocinarono come procuratori “con vergogna (sic) di questo venerabile collegio”¹⁰⁰, nel quale risiedevano anche senatori e nobili. Ora, questo si riallaccia a quanto affermavano gli avvocati nel dicembre del ’45, là dove rilevavano che molti di loro si astenevano dalla professione “per non essere in quella dignità e stima che è stata per i tempi passati”¹⁰¹, tanto che il collegio, rifondato da poco più di trenta anni, era oramai ristretto a soli nove membri. Il tutto depone in modo patente di una realtà in cui le professioni forensi oramai erano popolate da individui di fasce medie o medio-basse della popolazione.

Ma soprattutto “infiniti” erano sul territorio dello Stato coloro che assistevano in giudizio come avvocato o procuratore senza esser matricolati, anche in quella vasta schiera di giuristi impiegati come ufficiali entro le strutture

⁹⁷ Ivi, c. 211, informazione degli auditori Giovanni Francesco Gallesi (podestà), Ferdinando Gucci, Federico Marioni, Federico Mengacci, Girolamo Canossa, Cammillo Staccoli.

⁹⁸ Cfr. sopr. F. Colao, *Procuratori e avvocati a Siena nel Settecento*, in “Studi senesi”, suppl. alla centesima annata (1988), II, pp. 630-652.

⁹⁹ Avevo già segnalato brevemente questo memoriale, conservato in ASFi, *Miscellanea medicea*, 279, ins. 6 in D. Edigati, *Una vita nelle istituzioni. Marc’Antonio Savelli cancelliere e giurista tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Modigliana 2005, p. 77, nt. 388.

¹⁰⁰ ASFi, *Miscellanea medicea*, 279, ins. 6, c. 19v.

¹⁰¹ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 377, c. 210.

istituzionali comunitative e centrali come cancellieri, sotto-cancellieri, coadiutori, segretari. Un insieme di figure minori, ma che svolgevano funzioni essenziali di raccordo con il potere granducale¹⁰² e che avevano una conoscenza del diritto vigente più profonda e precisa rispetto ai procuratori, a tal punto che alla loro cerchia vanno ascritti molti prodotti rientranti nella variegata letteratura d'ufficio che fiorì in Toscana¹⁰³. Anche costoro sarebbero stati vincolati a immatricolarsi presso l'Arte, ma non era raro che fossero nominati nel rispettivo ufficio prima di esserlo e che in seguito redigessero sentenze, decreti, atti giudiziari (nelle vesti di notai di corte) oppure patrocinassero per i privati senza descriversi¹⁰⁴. Al momento, la promiscuità fra ruolo pubblico e procura non era vista *a priori* negativamente, né come incompatibile, al punto che, stando a certe memorie coeve, alcuni cancellieri erano persino avvocati e ciò avveniva sotto gli occhi di tutti, persino a Firenze¹⁰⁵. Non lo era, in certi casi, anche per ragioni contingenti, poiché in molte aree periferiche vi era una grande penuria di elementi in grado di assistere in giudizio e gli ufficiali al servizio dei giudicanti o della comunità potevano sopperire validamente.

Un buon numero di questi soggetti – cosa degna di riflessione – obiettavano al Proconsole di non esser sottoposti alla sua autorità e quindi tenuti a descriversi all'Arte. A tal proposito, un'altra memoria probabilmente coeva e redatta da un giurista a sostegno dell'Arte asseriva l'esistenza di un "membro" distinto, sia per i dottori che per i notai, della matricola in cui erano iscritti tutti coloro che vivevano nel contado. Il nodo era per l'appunto questo: il lessico era ancora quello medievale, ma la logica era quella che pian piano, anche in altri ambiti giurisprudenziali, conduceva all'edificazione di un dominio di carattere territoriale¹⁰⁶. Così *comitatus* e *districtus* venivano a identificarsi con tutte le terre conquistate o assoggettate da Firenze¹⁰⁷, eccettuate solo quelle comprese nella ex Repubblica senese. Ed esclusi i paesi e comuni a cui era riconosciuto un proprio collegio, la cui iscrizione poteva autorizzare il patrocinio legale unicamente nelle corti delle rispettive città e del loro contado, stavolta inteso nell'accezione stretta, ossia di quegli spazi su cui affermavano la propria sovranità prima della conquista fiorentina. Al contrario, la matricola dell'Arte dei giudici e notai della capitale avrebbe accordato la libertà di svolgere la professione in ogni foro dello

¹⁰² Il contributo di questi giuristi funzionari è stato valorizzato in part. negli studi di E. Fasano Guarini, tra cui *I giuristi e lo Stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, Firenze 1983, I, pp. 229-248.

¹⁰³ Ho sviluppato queste riflessioni nel mio *Da una raccolta di leggi e bandi*, cit.

¹⁰⁴ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 377, c. 347, memoriale di diversi dell'aprile 1646, cui il Granduca rispose ordinando che l'Arte facesse rispettare le leggi in vigore.

¹⁰⁵ Dopo il rescritto di Ferdinando II alcuni cancellieri avanzarono una supplica per poter agire in giudizio come procuratori: cfr. ivi, c. 504 (Francesco Guidi, cancelliere a Terra del Sole) e c. 1035 (Zaccheria Contugi, cancelliere a Bagno).

¹⁰⁶ M. Montorzi, *Giustizia in contado*, cit., pp. 69 ss..

¹⁰⁷ Cfr. la mappa elaborata da L. Mannori, *Lo Stato del Granduca 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa 2015, p. 104.

Stato vecchio. Questa stessa lettura era ritenuta valida anche per gli avvocati e dunque l'ordine dei non collegiati era da intendersi in questo senso come matricola valida non solo per i cittadini non nobili, ma per tutti gli altri sudditi granducali¹⁰⁸.

Dal memoriale del Proconsole si apprende anche una regola finora mai incontrata e la cui origine può stare nella prassi o in qualche delibera dell'Arte o in rescritti ducali. Si diceva infatti che davanti ai giudicanti aventi sola competenza civile, nel resto dello Stato, i notai matricolati avrebbero potuto assistere i clienti senza doversi registrare anche fra i procuratori, né tanto meno pagare ulteriori tasse. Questo consente di spiegare probabilmente perché nelle circoscrizioni minori non operarono neppure dei procuratori, ma è forse pure fra le cause per cui nelle funzioni di assistenza legale tentarono di introdursi figure ancor meno qualificate dei notai.

In conclusione, la corporazione fiorentina era oramai avviata a ricoprire le funzioni di magistrato centrale di controllo delle professioni forensi. Ciononostante, se per Firenze esse furono piene grazie al potere di approvazione dei causidici, nel resto del Granducato furono ancora per decenni residuali e circoscritte.

4. Un'ulteriore spia dell'accostamento fra procuratori agli avvocati: la giurisprudenza rotale

L'evoluzione appena delineata, che riduceva gli steccati fra avvocatura e procura, non si nutriva solamente degli sviluppi sociali e della prassi forense, ma era anche argomentata e sostenuta da una giurisprudenza di tutto riguardo, come quella della Rota, in particolare di quella senese¹⁰⁹. Certo, a Siena questo poteva apparire come una logica conseguenza dei caratteri di quel foro, ma l'impianto logico delle decisioni rotali non era affatto limitato ad una recezione passiva della realtà locale, tanto che più avanti Giacomo Conti – altro celebre auditore nel Granducato settecentesco¹¹⁰ – le avrebbe recuperate per fare un discorso generale sulla qualità dei procuratori fiorentini¹¹¹.

¹⁰⁸ Così l'anonimo, per il quale ciò discendeva “non solo per la detta generalità [della legge], ma ancora per la distinzione, che fa degli avvocati di collegio à descritti nella matricola del collegio nel § che gli avvocati descritti, che in futuro si descriveranno in detta matricola, che non siano di presente, ò in avvenire” (ASFi, *Miscellanea medicea*, 279, ins. 6).

¹⁰⁹ Sulle origini e la storia della Rota senese, rinvio a M. Ascheri, *Alle origini della Rota di Siena (1502)*, in “Bullettino senese di storia patria”, 102 (1995), pp. 453-463; Id., *La Rota della Repubblica di Siena nel secolo XVI*, in A. Wijffels (cur.), *Case law in the making. The techniques and methods of judicial reports and law reports*, Berlin 1997, pp. 183-197.

¹¹⁰ Auditore della Ruota fiorentina dal 1708: E. Fasano Guarini, *I giudici della Rota di Firenze sotto il governo mediceo (problemi e primi risultati di una ricerca in corso)*, in *Convegno di studi in onore del giurista faentino Antonio Gabriele Calderoni (1652-1736). Atti del convegno, Faenza, 30 aprile 1988*, Faenza 1989, p. 116.

¹¹¹ G. Conti, *Decisiones inclytæ Rotæ senensis et florentinæ amplectentes materiam canonicam, moralem, civilem, criminalem feudalem, et mistam*, I/1, Lucae et Florentiae 1776, tit. II, n. 12, p. xxii.

Vorrei qui soffermarmi su una decisione *coram Sergrifi*, risalente al 15 maggio 1671, con cui si dirimeva una causa deferita con rescritto alla Rota senese e vertente sulla validità dell'arresto e detenzione per debiti civili di Ludovico Venturelli, che aveva opposto al magistrato dei Quattro Regolatori il privilegio del dottorato¹¹². La fattispecie ci porterebbe distanti dal tema oggetto di queste pagine, se non altro perché vi era implicato un medico, ma quel che interessa è che la decisione, riprendendo giurisprudenza precedente, si profuse ampiamente anche sui procuratori ed ebbe un valore che superò quello di un – pur autorevole – giudicato rotale, poiché fu approvata con rescritto del Granduca Cosimo III.

A un certo punto della decisione, gli auditori si ponevano la questione “an sicuti illi, qui doctores non sunt, sed tamen munera doctoratus exercent non gaudent praedictis privilegiis [...] ita et idem sit in iis, qui doctores sunt, exercent tamen officia doctoribus minus decentia, ac indigna, an fruuntur praenarratis beneficiis, vel eisdem ipso iure priventur”¹¹³. Fra questi mestieri “viles et infames” vi era per l'appunto la procura, come sostenuto in dottrina¹¹⁴ sulla scorta di alcuni passi giustiniane¹¹⁵. Questo incasellamento nelle arti vili, tuttavia, discendeva da una delle declinazioni della procura, ossia quella del *procurator ad negotia*, di colui cioè che stragiudizialmente gestiva affari per conto altrui¹¹⁶, che “a puro mercenario exercetur aliene inseriendo commoditati”¹¹⁷. La decisione stilata da Sergrifi aderiva a un'altra opinione, che in Toscana aveva trovato terreno fertile, come appare nella raccolta di giurisprudenza del foro di Fivizzano realizzata da Borgnino Cavalcani¹¹⁸ nella seconda metà del XVI secolo. Cavalcani si sbilanciava ampiamente, scrivendo che per *consuetudo loci* l'esercizio della procura non faceva perdere la nobiltà, non soltanto, come comunemente affermato, in relazione a chi agiva presso la curia romana o i

¹¹² La decisione fu stampata e circolò autonomamente, corredata da un'altra del 15 gennaio 1632 e da un *consilium* del 1618: *Decisio almae Rotae senensis coram Excellentiss. Domino Francisco Maria Sergrifi patritio florentino, et in Collegio nobilium avvocato eiusdem inclityae Rotae auditore, et praetore in causa Senens. nullitatis capturae, seu privileg. Doctoratus De Venturellis. Veneris 15 maii 1671*, Senis 1671. Il relatore era il Sergrifi, mentre gli altri auditori membri del collegio erano Pietro Angeli (podestà) e Ascanio Venturini.

¹¹³ *Decisio Almae Rotae*, cit., n. 167, p. 39.

¹¹⁴ Fra gli altri, cfr. C. Borrelli, *Decisionum universarum, et totius Christiani orbis rerum omnium iudicatarum, Summa*, Coloniae Agrippinae 1618, tit. LXIII, n. 65, p. 170, ma cfr. anche R. Bianchi Riva, *La coscienza dell'avvocato*, cit., p. 28.

¹¹⁵ Inst., IV, 13; C, 10, 32, 34. Per contro, nondimeno, esistevano passi canonistici da cui dedurre l'opposto, come C. 3, q. 7, c. 2, del Decreto graziano, in cui si attestava che gli *infames* non potevano esser procuratori “vel patroni causarum”.

¹¹⁶ G.B. Magoni, *Lucerna moralis, bipartite constituta. Cuius prima pars, notariatus auctoritatem, causidicorumque nobile officium continet. Secunda vero, eiusdem notariatus fidelitatem indicat*, Ticini 1602, *de nobili causidicorum exercitio*, cap. I, n. 5, p. 182; cap. IV, n. 9, p. 190. Sul Magonio: R. Bianchi Riva, *La coscienza dell'avvocato*, cit., *passim*.

¹¹⁷ *Decisio Almae Rotae*, cit., n. 189, p. 44.

¹¹⁸ Per notizie biografiche: A. Labardi, *Cavalcani, Borgnino*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, I, pp. 494-495.

supremi tribunali, ma anche in provincia¹¹⁹. In quest'ultimo caso, si operava una distinzione: la professione di procuratore era vile, ma non *infamis* ed escludeva dal godimento delle cariche cittadine, a meno che non esistesse una consuetudine diversa. Se invece dal principe era ammesso o anche tollerato presso i tribunali supremi di poter difendere da parte dei procuratori, allora il loro *offitium* era da reputarsi nobile¹²⁰. E inoltre, tale doveva reputarsi anche in quanto utile e necessario per la *res publica*.

Nel Granducato, la rammentata *consuetudo loci* influiva assai, perché non solo a Siena, ma anche altrove, per esempio a Pistoia il patrocinio legale era affidato ai soli procuratori, i quali del resto avevano tutte le prerogative del cittadino, godendo delle cariche di governo e conservando per ciò stesso il loro *status nobiliare*¹²¹.

Il causidico pavese Giovanni Battista Magoni non esitava ad affermare che “hosce causidicus videmus, advocati officio fungi, atque sub nomine advocati comprehendit” e non solo “iura de iudicium permissu allegent, verum etiam in scriptis causas, auctoritate legum, atque doctorum confirmatas proponant”¹²². Altrove, come nel Regno di Napoli, i due ruoli erano quasi intercambiabili¹²³. La decisione *coram* Sergrifi si spingeva oltre, equiparando nella sostanza procuratori e avvocati (“saltem largo modo Advocati dicantur”¹²⁴), in particolare quando i primi possedevano la laurea. Nello specifico del foro senese, Cristoforo Marzi Medici, pur se con una generalizzazione non priva di forzature, aggiungeva che tutti i procuratori erano dottori ed esercitavano con grande reputazione, tanto che i giudici e le parti affidavano loro il fascicolo processuale e le scritture originali e “numquam defraudentur”¹²⁵. Per la Rota senese, l’esperienza cumulata nelle aule di giustizia (la *magna practica*) rendeva i procuratori più preparati degli avvocati, affermazione ripresa senza molta precisione dal trattato dello Stracca¹²⁶, che si era però occupato di tribunali mercantili, dove era risaputo che i profili pratici avevano maggior importanza delle *subtilitates iuris*.

¹¹⁹ B. Cavalcani, *Decisiones fori Fivizanensis aliorumque insignium locorum peregrinae, et amabiles*, Papiae 1581, XLI, nn. 23 ss, pp. 553 ss..

¹²⁰ Ivi, n. 32, p. 555.

¹²¹ Lo adduceva l'altra decisione senese (*Senens. Revocationis capturae, seu privilegij doctoratus*, del 15 gennaio 1632) edita a seguito della *Decisio Almae Rotae*, cit., in part. n. 21, pp. 62-63.

¹²² G.B. Magoni, *Lucerna moralis*, cit., *de nobili causidicorum exercitio*, cap. III, n. 4, p. 186.

¹²³ Cfr. S. Rovito, *In singulas Regni neapolitani pragmaticas sanctiones luculenta commentaria, cum declaratione iuris communis per eas confirmati, ampliati, limitati, aut correcti, seu quomodolibet innovati*, Neapoli 1616, rubr. *De procuratoribus*, n. 22, p. 539, ma sul punto rinvio alle ricerche di S. Torre, *I principi del foro. L'avvocatura napoletana dai Borboni all'Unità d'Italia*, Napoli 2013, spec. pp. 25 ss..

¹²⁴ *Decisio Almae Rotae*, cit., n. 178, p. 41.

¹²⁵ C. Marzi Medici, *Decisiones Rotae, et fori ordinarij senensis, cum praecedentibus examinationibus conclusionum ad alias pertinentium*, Venetiis 1628, exam. 22, n. 26, p. 287.

¹²⁶ Probabilmente una citazione tralatizia, non corrispondente al senso letterale dell'opera dello Stracca, carpita da qualche altro scritto, come V. Carocci, *Decisionum aliquot casuum, praxi iuridica, et forensi frequentium*, in V. Carocci – M.A. Amati, *Decisionum libri II*, Francofurti 1664, cas. 55, n. 3, p. 91.

D'altronde, l'approvazione annuale effettuata dalla Balìa, organo di vertice dell'ordinamento senese ed espressione del patriziato locale, dava ulteriore prestigio ai procuratori.

La conclusione del Sergrifi era che l'ufficio di procuratore poteva considerarsi nobile e, come tale, non pregiudicava affatto ai privilegi del *doctor iuris*¹²⁷.

5. Il regno di Cosimo III: un nuovo sguardo sulla giustizia e la maturazione di un sistema delle professioni forensi

È durante il regno dei due ultimi Granduchi della casa Medici e soprattutto con il tornante di fine secolo che si dà, peraltro senza atti eclatanti, un impulso verso un nuovo approccio dell'istituzione politica nei confronti delle professioni forensi. Negli ultimi decenni è stato valorizzato – a mio avviso ancora non ancora a fondo, nelle sue diverse sfaccettature – il principato di Cosimo III per la “messa a punto (...) di un complesso progetto di riforma degli assetti istituzionali e politici del Granducato”, che si accompagnava all'emergere di “fermenti culturali nuovi e coraggiosi”¹²⁸.

Questo ambizioso programma coinvolgeva gli stessi operatori del diritto, poiché era informato da una diffusa percezione della crisi della giustizia e dalla sempre più avvertita esigenza di ripristinare il “buon ordine” e le antiche norme, poste nei primi decenni del ducato, per lo più da Cosimo I, e cadute in desuetudine grazie a cattive interpretazioni o mera negligenza umana. Oltre a ciò, si era iniziato a discutere di modificare gli apparati e le magistrature, come anche, almeno in parte, il canone processuale¹²⁹. Quest'ultimo punto sarebbe troppo vasto per esser trattato qui, dove sembra più importante riassumere i caratteri essenziali della nuova politica cosimiana. Politica che proprio sul finire della dinastia riuscì a costruire un primo e compiuto, anche se perfettibile,

¹²⁷ *Decisio Almae Rotae*, cit., n. 187, p. 143.

¹²⁸ M. Verga, *Appunti per una storia politica del Granducato di Cosimo III (1670-1723)*, in F. Angiolini, V. Becagli, M. Verga (curr.), *La Toscana nell'età di Cosimo III. Atti del convegno Pisa-San Domenico di Fiesole (Fi) 4-5 giugno 1990*, Firenze 1993, p. 339 (ma vedi l'intero volume e in esso le osservazioni di E. Fasano Guarini, *Lo Stato di Cosimo III dalle testimonianze contemporanee agli attuali orientamenti di ricerca. Note introduttive*, pp. 113-136). Lo stesso Verga ha poi dedicato altri importanti lavori sul tema fra cui, ad es., *La “disavventura inesplicabile”: mutamenti dinastici e riforme nell'Italia del primo Settecento. Note sul Granducato di Toscana da Cosimo III a Francesco Stefano di Lorena*, in C. Mozzarelli - G. Venturi (curr.), *L'Europa delle corti alla fine dell'Antico Regime*, Roma 1991, pp. 405-428; *La Ruota criminale fiorentina (1680-1699). Amministrazione della giustizia penale e istituzioni nella Toscana medicea fra Sei e Settecento*, in M. Sbriccoli - A. Bettoni (curr.), *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, Milano 1993, pp. 179-226. Sulla riforma delle magistrature di recente vedi anche una sintesi in F. Lafage, *Côme III de Médicis Grand-Duc de Toscane. Un règne dans l'ombre de l'Histoire (1670-1723)*, Paris 2015, pp. 81 ss..

¹²⁹ Di contenuti ed esiti dell'intervento cosimiano in tema di giustizia criminale ho parlato nel mio *Gli occhi del Granduca*, cit., *passim*.

sistema di organizzazione delle professioni forensi, in particolare di quella del procuratore.

Il primo aspetto è senza dubbio quello del dilatarsi, in qualità e quantità, dei requisiti attinenti alla formazione del procuratore e necessari per l'accesso alla professione. In secondo luogo, già con Cosimo III venne delineata e messa in funzione una prima forma di controllo sui patrocinatori, che andava oltre il momento dell'immatricolazione o dell'eventuale indebito superamento delle barriere della propria categoria di appartenenza. Si trattò di un monitoraggio ancora rapsodico, effettuato direttamente dal principe (coadiuvato dai propri auditori e segretari) e che si volse a singoli contesti sensibili, ma era la spia di un cambiamento in corso.

Anche l'Arte dei giudici e notai sembrava respirare questo nuovo clima e nei primi anni di regno di Cosimo III mostrò un maggior vigore nell'imporre statuti e regole. Nel marzo del 1673 prendeva atto che nelle aule di giustizia fiorentine veniva ammesso indifferentemente qualsiasi dottore, come pure "altre persone senza carattere alcuno"¹³⁰, ovvero senza titolo, senza nessuna considerazione della nota dei procuratori approvati che l'Arte inviava ogni anno. La minaccia di procedere "con ogni rigore" contro i trasgressori fu subitaneamente seguita dall'emissione di una serie di precetti.

È interessante la replica degli interessati in questo frangente, affidata a un tale Giuseppe Burchi, che comparve nel Proconsolo e confessò che quasi tutti i precettati erano impossibilitati a chiedere la matricola per "deficienza di abilità o per mancanza di denari"¹³¹. Non era insolito che fra questi vi fossero i così detti "giovani di studio", presumibilmente dei praticanti di cui i procuratori più impegnati si avvalevano per cause di minor spessore. Di certo simili giustificazioni non potevano esser accettate dall'Arte, tanto che nel novembre, constatato come i plurimi richiami non avevano sortito effetto e per l'imperizia di alcuni "sono deffettosi i giudizij e si cagiona che la giustizia molte volte non habbi il suo luogo come molti (...) tolgano li avventori alli avvocati e causidici matricolati in grave pregiudizio loro e della professione e di più in danno del collegio"¹³², spiccò un nuovo precetto contro una serie di persone, intimando loro di descriversi nella matricola di notaio o di procuratore entro quindici giorni alla pena di sanzioni pecuniarie. La condanna contro nove patrocinatori arrivò nel dicembre e indusse due di essi a descriversi nelle liste dell'Arte nel marzo successivo¹³³. E anche in questo caso abbiamo risposte che costituiscono un affresco di questa folta schiera di personaggi che si aggiravano nel foro fiorentino. C'è chi adduceva di avere tutte le intenzioni di registrarsi, ma di non

¹³⁰ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 55 (Libro di partiti), c. 31r, 1° marzo 1673.

¹³¹ Ivi, c. 60r, 7 agosto 1673.

¹³² Ivi, c. 82r, 6 novembre 1673.

¹³³ Ivi, c. 86r-v: i condannati erano Vincenzo Rullini, Antonio Lombardi, Vincenzo Bruni, Antonio Sacconi, Giuseppe Burchi, Domenico Baldanzi, Giovanni Battista Grosseschi, Vincenzo Brondi, Pietro Viviani. La matricola dei primi due è a c. 104v.

averlo potuto fare per esser “angustiato” da litigi propri e non “in comodo di poterlo fare” per mancanza di alcuni requisiti per i quali si doveva impetrare la grazia del Granduca; altri confessavano di non poter rispettare il precetto per non aver “veduto, e studiato i contratti, e formulario, e molte altre cose necessarie al notariato”¹³⁴, motivazioni soggettive e di scarso valore in una prospettiva pubblicistica; altri invocavano la revoca del precetto sostenendo in realtà di tenere solo le scritture e di occuparsi di cose contabili, non conoscendo neppure il latino; altri ancora asserivano di trattarsi nello studio di un procuratore solo per tenere scritture di “curerie”¹³⁵ oppure per copiare documenti, ma non per scrivere atti; altri infine obiettavano di aver trattato occasionalmente solo affari e cause proprie¹³⁶. In diversi casi si optò per ordinare la loro descrizione nei registri degli scrittori, in altri venne sospeso il precetto per un certo periodo, accogliendo le richieste di una proroga al fine di reperire le somme necessarie per pagare le tasse, in altri ancora si ebbe la revoca.

In definitiva, in molte circostanze erano giovani che ancora non potevano esser approvati, ma in altrettante si era dinanzi a uomini che non si potevano incasellare propriamente nelle categorie previste dalla legge. Ne è riprova quel che dicevano di se stessi, come quell’Antonio Maria Fabbrini che, comparso nel Proconsolo, dichiarava che “sollecitava molte cause che facevano diversi procuratori”¹³⁷. Non è dato sapere che cosa si intendesse con questo “sollecitare”, se cioè davvero tal Fabbrini fosse uno dei quei sollecitatori o “procuratori mezzani”¹³⁸ di cui parlava il celebre cardinale De Luca nel suo *Dottor volgare* nel quale, come è noto, si riferiva ai pratici che si occupavano degli atti ordinatori del giudizio, oppure si volesse dare un’accezione più generica di persona che – per dirla sempre col De Luca – aveva “cura de’ negozij”¹³⁹ e quindi collaborasse semplicemente per commissioni, magari anche con qualche accesso alla corte. A differenza di altri stati della penisola d’età moderna, in nessuna città del Granducato di Toscana esisteva un ruolo o tanto meno un collegio di sollecitatori¹⁴⁰, ma niente vietava che alcune persone concretamente si dedicassero a funzioni di supporto di carattere meccanico o esecutivo a vantaggio degli studi di procuratori o avvocati.

Le denunce provenivano dalle cancellerie, ma le infrazioni si scoprivano

¹³⁴ Ivi, c. 165v, 8 aprile 1675, risposta di Bartolomeo Barberini all’Arte, che lo sospenderà per quattro mesi, ingiungendogli di immatricolarsi entro questo termine.

¹³⁵ In questo contesto “cureria” equivale a curatela: A. Lorenzoni, *Istituzioni del diritto civile privato per la provincia vicentina*, Vicenza 1786, II, p. 105.

¹³⁶ Cfr. ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 55, cc. 161r-v, 163r-v.

¹³⁷ Ivi, c. 165v, 8 aprile 1675.

¹³⁸ G.B. De Luca, *Il Dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica*, Roma 1673, XV, parte III, cap. 31, n. 13, p. 284.

¹³⁹ G.B. De Luca, *Il cardinale della S.R. Chiesa pratico*, Roma 1680, cap. 26, n. 4, p. 300: qui De Luca parlava di agenti o sollecitatori che agivano nelle Congregazioni romane.

¹⁴⁰ Il caso più noto è Venezia: S. Gasparini, *Tra fatto e diritto. Avvocati e causidici a Venezia nell’età moderna*, Padova 2005, pp. 69 ss..

anche nel corso di cause intentate presso l'Arte per ottenere le mercedi per le prestazioni professionali¹⁴¹. Non solo, la mancata approvazione da parte della corporazione fiorentina era diventata anche un appiglio per gli stessi clienti per pagare in misura ridotta il procuratore, come si evince da certe scritture difensive presentate proprio nel bel mezzo di cause celebrate dall'Arte¹⁴². La stessa corporazione aveva in passato richiamato alcuni giuristi per aver fatto corrispondere ai clienti un prezzo equivalente a quello legittimamente preteso dai procuratori matricolati¹⁴³. Talora il rigore fu persino eccessivo, come quando ser Antonio Ciangherotti venne catturato da un famiglio degli Otto di guardia e balia e incarcerato per esser entrato per produrre memorie difensive senza facoltà in quel magistrato, cioè senza esser immatricolato fra i procuratori approvati. Il Ciangherotti fece ricorso all'Arte per l'annullamento della cattura, reclamando inoltre il risarcimento dei danni patiti per la "vessazione di borsa e incomodo nella persona", oltre che per "intacco nella reputazione"¹⁴⁴, e l'Arte accondiscese a tali istanze.

I registri di partiti e deliberazioni della corporazione fiorentina, tuttavia, depongono ancora nel senso di un'azione di repressione ciclica e "a singhiozzo". Vale a dire che l'Arte, ricevuto un impulso da una o più parti, magari anche al suo stesso interno, sinceratasi della volontà concorrente del Granduca e dei suoi ministri, avviava una serie di procedimenti contro i singoli trasgressori, in genere a corto raggio. Una volta spirata questa azione, che nell'immediato produceva effetti, il magistrato corporativo non proseguiva con un regolare e martellante controllo attraverso i propri organi, ma tornava a restringersi entro quello che era il nucleo di competenze statutarie ordinarie, ossia specialmente nella concessione delle matricole, nell'approvazione annuale dei descritti in esse e nella risoluzione delle controversie sulle mercedi per l'assistenza legale.

Se questa era la dinamica usuale, va detto che dalla metà del '600 in poi l'arco temporale entro cui si ripetevano questi cicli divenne più contenuto. Ecco infatti che già nel 1690 l'Arte tornò a supplicare Cosimo III, stavolta con un bersaglio meglio individuato, quello dei procuratori che, come in passato, esercitavano senza esser descritti¹⁴⁵. Il salto di qualità è qui avvertibile esclusivamente sul

¹⁴¹ Cfr. ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 55, cc. 104v-105r nella causa di Pierozzi contro i fratelli Rimbaldesi, in relazione a tale Spigliati, procuratore dei secondi che poi si scoprì esser stato un giovane di studio del celebre Giuseppe Buonaventura del Teglia.

¹⁴² ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 382, c. 283, in cui, in una scrittura di eccezioni alla notula di spese presentata da Michele Lorandini nel luglio 1670, Bartolomeo Giorgini rilevava che quest'ultimo non era descritto e "perciò non approvato per uno dei Signori Procuratori del Palazzo, e che patrocinano le cause di Ruota non puole, ne deve pretendere di essere pagato, e sodisfatto in conformità delli altri Signori Procuratori matricolati, secondo che dispongono le leggi, e statuti del comune di Firenze, e del magistrato di LL.SS."

¹⁴³ Cfr. ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 377, c. 758, lettera dell'ufficiale di Caprese Fabiano Dezzi (?) del 20 febbraio 1647, che attesta l'esecuzione di ordini di precetto contro i trasgressori per conto dell'Arte.

¹⁴⁴ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 55, cc. 116v-117r.

¹⁴⁵ L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XX, p. 130, bando del 5 ottobre 1690.

piano sanzionatorio: se non nuova era la tecnica volta a istigare la delazione con la ricompensa di un terzo della pena, ora veniva unita però a un incentivo alla stessa repressione d'ufficio, posto che un altro terzo veniva destinato alla cassa del magistrato precedente. Inoltre, constatato che la minaccia di pene non dissuadeva i trasgressori, il legislatore si rivolgeva contro il personale tecnico dei magistrati (cancellieri, sotto-cancellieri, tavolaccini, donzelli) che riceveva memorie e atti di parte e comminava contro di esso sanzioni assai gravi, ossia una multa, ma soprattutto la perdita della propria carica per aver tollerato o introdotto patrocinatori non approvati. Un altro segnale di irrigidimento dell'ordinamento era l'allargamento della schiera dei tribunali competenti, in regime di prevenzione fra di loro, agli Otto di guardia e balia, che a differenza dell'Arte e dei Conservatori di legge erano una corte schiettamente criminale e dotata di ampio *arbitrium*. Insomma, pur non mutando formalmente veste, l'infrazione assumeva per l'ordinamento sempre più una connotazione penale.

Il controllo del patrocinio legale si sviluppava poi anche negli altri centri del Granducato e in particolare in quelli nei quali esistevano collegi autonomi. Un esempio calzante pare quello di Pisa, dove sul finire del '600 anonimi denunciarono infrazioni alle norme vigenti in materia di approvazione dei procuratori. Una "lettera cieca" rivelava che a Pisa diversi procuratori assistevano clienti con una mera approvazione dei Priori, ossia del magistrato cittadino, senza esser "sottoposti in conto alcuno à cotesto signor Proconsole"¹⁴⁶. Ciò prova che in alcune città dello Stato vecchio era diffuso un meccanismo – tutto ancora da studiare – affine a quello senese¹⁴⁷, che prevedeva la competenza di organi di governo locale per l'approvazione dei patrocinatori¹⁴⁸. L'Arte fiorentina dette inizio a diversi procedimenti per precetto, dimostrando in tal modo la propria supremazia nei confronti dei collegi e delle comunità locali, ma anche che, al di là dell'iscrizione, l'approvazione era sua prerogativa esclusiva e passaggio obbligatorio per chiunque, anche se sottoposto ad altra corporazione. Nessuno tra i procuratori precettati provò anche solo ad addurre di non esser tenuto, ma al più chiesero dilazioni e rateazioni¹⁴⁹; uno solo di essi si scusò genericamente dicendo di esser convinto in buona fede ("per quello mj vien detto") che fosse sufficiente il pagamento della tassa di dottorato¹⁵⁰.

La stretta del Proconsole si fece sentire anche nelle circoscrizioni minori e nelle zone di confine, stavolta per escludere che gli abitanti si rivolgessero ai

¹⁴⁶ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 569, n. 3, s.d., in cui si afferma la differenza di trattamento ricevuta da tal Cosimo Boccacci, privato del notariato.

¹⁴⁷ Di competenza della Balìa. Sul tema qui non posso che rinviare a un futuro saggio al quale sto attualmente lavorando.

¹⁴⁸ Una prima ricerca nei registri di partiti della comunità di Pisa non ha tuttavia fornito alcun dato al riguardo.

¹⁴⁹ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 569, nn. 63, 91, 98, 105, 303. Al n. 63 si rinviene la lista dei sette procuratori precettati; diversi di essi, in seguito condannati, supplicarono per avere proroghe.

¹⁵⁰ Ivi, n. 41.

servigi di giuristi di stati esteri, costume peraltro assai diffuso. È del 1708¹⁵¹ una lettera dell'Arte al governatore della Lunigiana, in cui veniva avvertito di non accettare scritture di procuratori forestieri e di vigilare, specialmente con riguardo a Castiglion del Terziere, capitanato “tramezzato da più terre di marchesi et d'altri signori”¹⁵². Sempre in questo contesto, non esitò a mantener fermo il divieto di assistere legalmente a un personaggio che in passato era stato addirittura podestà, sia pure in una circoscrizione inferiore come Rocca Sigillina¹⁵³.

Infine, un altro fattore sollecitava una risposta più efficace dell'ordinamento. Con le tasse di immatricolazione, infatti, si sosteneva una commenda dell'ordine cavalleresco di Santo Stefano, il cui titolare cominciò a dolersi per esser privato della rendita a essa legata, tanto che nel 1692 e poi nel 1696 l'auditore dell'ordine, Francesco Maria Sergrifi¹⁵⁴, dovette richiamare il provveditore del Proconsolo a mantenere la pressione sui debitori per riscuotere quanto dovuto all'Arte¹⁵⁵.

Anche questo cambiamento di strategia dovette però avere qualche risultato solo nell'immediato. Negli anni '20 del Settecento, infatti, l'Arte era ancora alle prese con altri *escamotages* dei procuratori, che adesso si davano “in nota” in un “certo quaderno” conservato nella cancelleria del Proconsolo, salvo poi non corrispondere la tassa. Fu pertanto necessaria l'ennesima “riduzione a memoria” dell'obbligo di adempiere all'iscrizione e al pagamento, cosa che venne effettuata nel maggio 1728¹⁵⁶. In essa affiora anche che il consueto modo di reagire da parte del magistrato corporativo era affidato a contatti stragiudiziali e informali con cui si invitavano i trasgressori a immatricolarsi o a saldare. Assodato il fallimento di questo approccio, si emettevano precetti, che a loro volta davano vita a una ulteriore procedura, in cui dopo la comparsa dei precettati e l'ascolto delle loro ragioni si assegnava un nuovo termine per regolarizzare la propria situazione¹⁵⁷. Si può insomma ricondurre questo impiego dei precetti entro la prospettiva d'Antico Regime dell' “amministrare giudicando”¹⁵⁸; essi in realtà erano alla stregua di una citazione che attivava la funzione giurisdizionale, al più invertendo l'onere della prova e sfruttando l'eventuale contumacia dei precettati per addivenire a una condanna immediata, sostanzialmente in modo analogo

¹⁵¹ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 575, n. 208: la lettera è citata dall'Arte dei giudici e notai nell'informazione di una supplica di Francesco Antonio Cortesi per aver licenza di procura.

¹⁵² E. Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette*, cit., p. 187.

¹⁵³ Alludo a quel Francesco Antonio Cortesi di cui *supra*, alla nt. 108.

¹⁵⁴ F. Angiolini, *Il Principe e i cavalieri: l'auditore del Gran Maestro e l'Ordine di Santo Stefano nell'età di Cosimo III*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III*, cit., pp. 197 ss..

¹⁵⁵ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 568, n. 44 (lettera del 29 agosto 1692) e ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 569, n. 304, lettera del 9 gennaio 1696.

¹⁵⁶ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 61, cc. 67v-68v, 71r-v.

¹⁵⁷ Ess. ivi, cc. 73r, 78r.

¹⁵⁸ L. Mannori – B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari 2001, pp. 36 ss..

rispetto al contesto criminale.

Erano comunque procedimenti lunghi, con ripetute proroghe, che riuscivano solo a prezzo di molta fatica a disciplinare i contravventori¹⁵⁹. Non raramente, si ripiegò su un obiettivo più circoscritto, graziando i condannati della pena pecuniaria, dopo aver assodato la loro obbedienza all'ordine di non patrocinare cause¹⁶⁰.

Il magistrato corporativo fu sempre più zelante nel decennio precedente alla legge del 1736. I numeri sono eloquenti: nel luglio del 1735 furono scovati ben dieci notai e tredici dottori che non erano immatricolati¹⁶¹. Ma nella realtà quotidiana del foro spesso era tutt'altro che banale identificare i causidici irregolari da parte dei giudicanti. Ne fornisce attestazione palmare una lettera diretta nel 1737 all'Arte e proveniente da Cascina, a firma del cavaliere del luogo, quel Giovanni Santi Saccenti (1687-1749), nato a Cerreto Guidi, notaio ma altresì stimato poeta satirico¹⁶². Il Saccenti, che probabilmente scriveva nelle vesti di sostituto temporaneo del podestà di Cascina, assicurava il Proconsolo del rigore con cui avrebbe fatto rispettare il divieto stabilito dalla legge del 1736¹⁶³, ma rilevava che la diversa qualità delle cause celebrate in una circoscrizione minore rispetto a quelle della capitale non permetteva di aver chiaro chi fosse il procuratore che agiva. Nelle controversie che aveva di fronte non si procedeva per "via d'entrature, né di sessioni, o contraddittorij, ma" solo "per via di scritture, e comparse, che per lo più vengono presentate dalle parti". Vale a dire, insomma, che l'*iter* si dipanava per scritto, attraverso scambi di scritture, senza un contraddittorio orale e pubblico. A poco avrebbe valso indagare direttamente sulla parte, attrice o convenuta, che produceva tali scritture, giacché veniva sempre additato come autore uno dei procuratori approvati. Il Saccenti chiudeva implorando sconsolatamente l'Arte di "illuminarmi, come si possa fare a non permettere, che esercitino la professione di procuratore, se non quelli, che sono matricolatj dal loro collegio".

Un altro esempio, per certi versi assimilabile al precedente, si deduce da una lettera del vicario di Monterchi Leone Fanghi del 1737¹⁶⁴. Anche in questo caso,

¹⁵⁹ Cfr. anche il procedimento a carico di diversi iniziato il 20 giugno 1735 e ancora pendente dopo quasi un anno: ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 72, cc. non num. e poi *Arte dei giudici e notai*, 73, cc. non num., 23 aprile 1736 e poi ancora 14 maggio 1738, con altra istanza di proroga di alcuni procuratori e delibera dell'Arte che chiede un'informazione agli avvocati Giovanni Uguccioni e Giovanni Artimini al fine di decidere sul caso.

¹⁶⁰ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 568, n. 261, a proposito di Giuseppe Bielli di Pontedera, condannato per aver difeso cause civili e criminali nella sua città e anche in castelli vicini. L'Arte, nello schierarsi a favore della grazia, affermava che essa era solita concedersi dal Granduca, una volta verificata l'obbedienza degli oratori.

¹⁶¹ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 72.

¹⁶² Autore di *Rime* di ispirazione bernese, più volte stampate, fu cavaliere presso varie corti dello Stato vecchio: cfr. da ultimo A. di Ricco, *Saccenti, Giovan Santi*, in *DBI*, 89, 2017, pp. 437-439.

¹⁶³ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 448, n. 122, lettera del 8 aprile 1737.

¹⁶⁴ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 449, senza num., lettera del vicario di Monterchi del 29 luglio 1737 e successiva di Orlandini del 6 agosto.

si parla di una giurisdizione minore, ma qui è la versione dell'accusato, tale Silvio Orlandini, a fornire spunti di riflessione. Egli negava infatti d'aver esercitato la procura, ammettendo solo di aver elargito "consigli" a coloro che si recavano da lui. Questi "consigli" non erano certo *consilia* o responsi giuridici in senso tecnico, come spiegava meglio lo stesso Orlandini: a chi gli si rivolgeva, egli "insinua[va] quelle ragioni, che possono dedurre per difesa delli loro interessi, ma non già troveranno, che io faccia atti pubblici ne tribunali", dove non si sarebbe mai rinvenuto alcun documento firmato o scritto di suo pugno. In sintesi, specialmente là dove le controversie erano di ridotta complessità sul piano giuridico, le parti si indirizzavano a notabili di paese o soggetti dotati di un qualche livello culturale per avere anche solo una generica consulenza, non necessariamente giuridica, sugli argomenti da spendere o sul modo con cui stendere una memoria a sostegno delle proprie ragioni. Si può presumere che spesso fossero le parti a vergare i documenti prodotti in causa, che comunque raramente recavano traccia dell'estensore.

Ritorniamo però al piano di riforma istituzionale e giudiziaria di Cosimo III, attuato in particolare per mezzo di due leggi dell'agosto e del settembre 1678, in cui furono introdotte anche alcune norme sui procuratori, che iniziavano a configurare maggiori filtri su questa professione per i supremi tribunali.

La prima è una legge composita del 1678, che investiva molte magistrature e reiterava ordini antichi¹⁶⁵, tra i quali quelli del 1570, con l'obiettivo di assicurare che il patrocinio fosse gestito da procuratori con adeguate conoscenze, ma anche dotati di esperienza e rettitudine. Tutto ciò poteva integrarsi con il dottorato *in utroque* oppure con l'esercizio almeno decennale della procura, che adesso costituivano, in alternativa fra di loro, un requisito indispensabile per poter esser registrati nella nota annuale per lo squittinio. Poco oltre, infatti, il sovrano escludeva qualsiasi *chance* di poter dispensare per grazia quanti ne fossero stati privi, con l'intento di stimolare il merito fra la classe dei procuratori. Lo stesso squittinio diventava una tappa inevitabile e non aggirabile attraverso giustificazioni più o meno pretestuose, come presunti fatti personali che avessero impedito di darsi in nota per l'approvazione entro la tempistica ordinaria¹⁶⁶. Anche in questo frangente, pare che il motivo dominante delle norme fosse sempre l'assimilazione fra una categoria di dottori-avvocati e una di patrocinanti provetti, la cui esperienza e selezione sopperiva al titolo di studio.

Lo stesso regime venne replicato un mese dopo per l'assistenza legale nella Ruota civile¹⁶⁷, dove però si continuava a rimarcare uno steccato fra procuratori

¹⁶⁵ *Riforma generale, e Rinnovazione di leggi per tutti i magistrati, e iudicanti, ottenuta nel Magistrato Supremo del dì 12 agosto 1678 ab Inc.* (L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XIX, pp. 57 ss, spec. n. 10, pp. 65-66).

¹⁶⁶ Chiunque avesse chiesto di poter patrocinare dopo lo svolgimento dello squittinio, sarebbe stato *ipso iure* rimesso "in buon dì" (cioè nei termini) e quindi sottoposto a esame così come tutti gli altri.

¹⁶⁷ *Riforma della Magnifica Ruota, e Consiglio di giustizia ottenuta nel Supremo magistrato del dì primo settembre 1678 ab Inc.*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XIX, pp. 96 ss, spec. § 12, pp. 98-99.

e avvocati. Lo si arguisce dalle brevi e mirate regole che per la prima volta riguardavano il ruolo dei procuratori nel processo, in cui era sempre maggiore la consapevolezza che l'operato di questi ultimi incideva sulla durata e lo svolgimento delle liti. Il principe ordinava adesso che, prima di esperire un'azione, i procuratori dovessero acquisire un parere degli avvocati, in modo da avere conforto circa la fondatezza *in iure* delle pretese, ma anche sulla correttezza degli atti introduttivi in causa. Questa separazione fra le due classi si ritrovava in una nuova reiterazione del divieto di allegazione *in iure* da parte dei procuratori. Era un altro, estremo, tentativo di salvare la validità delle antiche categorie, almeno nel quadro della giurisprudenza più elevata.

Degna di nota è poi l'insistenza, nella prima delle due leggi citate, per la conservazione del decoro delle aule di giustizia dei sommi magistrati, che si traduceva nell'imposizione per l'udienza della veste di lucco, una sorta di toga tradizionalmente usata dai senatori e dai consiglieri, cioè dai membri del Magistrato supremo¹⁶⁸.

La nuova politica di Cosimo III non può però esser giudicata compiutamente senza soffermarsi su un atto che anticipò in buona misura molti contenuti della legge del 1736, ossia il *motuproprio* dell'aprile del 1722¹⁶⁹ sulla curia livornese, provvedimento finora sconosciuto, se non altro per il fatto di non esser stato inserito da Lorenzo Cantini nella sua raccolta di legislazione granducale.

Giova premettere che Livorno vantava un regime privilegiato e assai speciale di franchigie rispetto al resto dello Stato vecchio, per motivi politici ed economici comprensibili, a partire dal rilievo avuto dal porto e dalla presenza di comunità ebraiche e di mercanti di diverse nazioni. Per tutto questo non era sottoposta al canale ordinario attraverso cui passava la gestione degli affari giurisdizionali e "amministrativi": le funzioni di tutela centrale nei confronti dei giudicanti erano espletate dalla segreteria di guerra e, nel corso del Settecento, da una Congregazione *ad hoc* di ministri e giuristi, costituita per ricevere le informazioni dal governatore, approvare i suoi atti e fornire direttive¹⁷⁰. Le peculiarità investivano lo stesso foro labronico, non solo per la presenza di tribunali *sui generis*, come quelli dei massari, con competenza sugli ebrei, ma altresì per l'elevato numero di cause mercantili e marittime – in cui si ingeriva la corte dei Consoli del mare – che soprattutto richiedevano forme processuali semplificate ed efficaci, diverse dal rito civile ordinario. Alla luce di ciò, si comprende come Livorno fosse terreno ideale per sperimentare nuove soluzioni e in ogni caso da monitorare con attenzione.

Per ricostruire meglio le vicende che portarono all'emanazione del *motuproprio*

¹⁶⁸ D.M. Manni, *Il Senato fiorentino o sia notizia de' senatori fiorentini dal suo principio fino al presente*, Firenze 1771, p. IX. Anche questa norma sul lucco era reiterazione di una precedente del 1642.

¹⁶⁹ Il testo si può rinvenire in ASFi, *Mediceo del principato*, 2246, cc. 499r-501v.

¹⁷⁰ Sul governo di Livorno, si rinvia a M. Aglietti, *I governatori di Livorno dai Medici all'Unità d'Italia. Gli uomini, le istituzioni, la città*, Pisa 2009 (pp. 85-86 per informazioni sulla Congregazione). Cenni anche in G. Pansini, *Potere politico ed amministrazione al tempo della Reggenza lorenese*, in *Pompeo Neri*, cit., p. 36.

dovrebbero dunque esser ben ponderati i carteggi delle segreterie granducali relativi alla realtà livornese. Proveremo a riassumere almeno i tratti salienti della questione e delle soluzioni che vennero approvate, nella cui elaborazione giocarono un ruolo centrale il segretario Carlo Rinuccini¹⁷¹, ma soprattutto l'auditore di Livorno Ferdinando Maria Pardi e l'auditore di Consulta Giacomo Conti, giurista ben noto come collettore di plurimi tomi di *decisiones* rotali fiorentine e lucchesi.

Anzitutto, va detto che quella del 1722 fu la prima regolamentazione delle professioni forensi a Livorno, precedentemente lasciate *in toto* alla consuetudine e alla prassi forgiata dall'auditore del governatore, che era il membro tecnico più elevato della giurisdizione di Livorno. Anche qui, stando alla testimonianza (assai attendibile) dell'auditore Pardi¹⁷², il contenzioso, essendo composto per lo più da "cause di dare, e avere, e mercantili", era quasi esclusivamente in mano di procuratori, in genere digiuni di studi giuridici e con scarsa esperienza di praticantato presso studi rinomati a Pisa o a Firenze. Alcuni di costoro, ossia i meno preparati sotto il profilo teorico, ricorrevano ad avvocati delle vicine città di Pisa o Lucca oppure della capitale, ma solo qualora la controversia involgesse questioni complesse.

Il volume e il rilievo economico delle cause celebrate a Livorno, in cui erano spesso implicate personalità di tutto riguardo e uomini d'affari, avevano attirato gli sguardi della segreteria fiorentina e forse dello stesso principe, allertati da alcune lamentele sull'operato endoprocessuale dei procuratori. Diversi erano gli atteggiamenti bollati, ma non ben descritti dall'auditore nel suo rapporto al segretario: per lo più erano fattispecie corrispondenti a pratiche dilatorie o poco trasparenti. Probabilmente contro una di esse, nel gennaio del 1723, sarebbe stato pubblicato un altro *motuproprio*, con cui si biasimavano i tentativi di molti causidici per ottenere l'avvocazione dei processi e il fatto che "con mendicati pretesti s'appella[va]no ad altri giudici senza ragione alcuna, ed a solo oggetto di levar la causa da detto tribunale per via d'appello, già che non possono levarla per via d'avvocazione"¹⁷³. Il rimedio a questo specifico problema era stato quello di far filtrare questo genere di appelli – quando la controparte avesse qualche sospetto sui reali intenti di chi li aveva esperiti – mediante il previo giudizio di ammissibilità da parte della Congregazione di Livorno.

Nel marzo del 1722, però, da Firenze si sollecitavano nuove misure, che si facevano apprezzare, perché si ponevano su un piano preventivo e, facendo propria l'equazione fra numero e qualità dei procuratori da un lato e patologie del foro dall'altro, dettavano una disciplina volta a migliorare il livello degli operatori del diritto, fissando un primo controllo istituzionale su di essi.

¹⁷¹ Cfr. su di lui la recentissima voce biografica di E. Salerno, *Rinuccini, Carlo*, in *DBI*, 87, 2016, pp. 610-614.

¹⁷² Cfr. in particolare la lettera di Pardi a Rinuccini del 23 marzo 1722 in ASFi, *Mediceo del principato*, 2246, cc. 354-355.

¹⁷³ ASFi, *Mediceo del principato*, 2517, c. 33v-34r (9 gennaio 1723).

L'auditore Pardi tracciava dunque un piano articolato in quattro provvedimenti: un monito generale a tutti i procuratori ad astenersi da qualsiasi condotta di carattere dilatorio; l'imposizione del requisito minimo del dottorato a Pisa o del notariato di rogito conseguito a Firenze per poter aprire studio; la previsione di una forma di approvazione dei candidati al patrocinio legale, previo esame volto ad accertarne l' "abilità"; il divieto di auto-attribuirsi il titolo di avvocato senza aver conseguito l'aggregazione al relativo collegio fiorentino. Quest'ultimo accorgimento era necessitato dal fatto che alcuni procuratori si erano arrogati arbitrariamente la qualifica di avvocato, ovviamente per acquistare credito, a ulteriore dimostrazione di una situazione confusa e incontrollata.

Nella lettera di accompagnamento del *motuproprio*¹⁷⁴ venivano ordinate ammonizioni a singoli procuratori, con minaccia di sospensione in caso di recidiva, si inibiva l'uso del titolo di avvocato a quanti indebitamente se ne fregiavano¹⁷⁵ e si vietava la comparsa nelle aule di giustizia con le vesti clericali. Nella nuova legge confluirono alcune aggiunte, forse apposte dalla Congregazione di Livorno, tutt'altro che secondarie. Prima fra tutte quella che obbligava chi facesse istanza per l'avvocatura o per la procura a superare un esame da svolgersi davanti all'auditore di Livorno, che avrebbe poi notificato l'esito alla segreteria di guerra a Firenze. In secondo luogo, la sanzione per l'esercizio della professione senza approvazione era destinata a un aumento graduale, dalla pena pecuniaria per le prime due violazioni a quella del carcere per la terza. Mi pare tuttavia che un'altra norma del *motuproprio* spiccasse per originalità e capacità di adeguamento alle caratteristiche del foro livornese: quella in cui era previsto che il giudice, prima della sentenza, effettuasse un riscontro delle scritture presentate dalle parti, per verificare la loro inutilità o superfluità. Se non era corrispondente all'intenzione iniziale di bloccare preventivamente la loro produzione, senza dubbio l'accorgimento consentiva alla corte di escludere questi atti nel computo delle mercedi dovute al difensore, vanificando così, almeno parzialmente, il loro impiego¹⁷⁶.

Nel corso del 1722 questa riforma indusse i procuratori operanti in Livorno a domandare l'ammissione al governatore in una quantità superiore alle aspettative. Dopo aver dato licenza a diversi di costoro, nel gennaio del 1723 fu emanato un nuovo *motuproprio*¹⁷⁷, che avrebbe congelato nuove istanze d'accesso alla professione forense e adottato un sistema atipico ed eccezionale nell'esperienza giuridica toscana, basato sul numero chiuso. Gli abilitati potevano al massimo essere sedici e solo con la rinuncia o la morte di uno di

¹⁷⁴ ASFi, *Mediceo del principato*, 2246, c. 248 r-v.

¹⁷⁵ In tal modo, a Livorno sarebbero restati solo tre avvocati, di cui un solo labronico, Francesco Marchant.

¹⁷⁶ Certamente, ciò non impediva il loro utilizzo a meri fini dilatori, ma quanto meno distoglieva i procuratori dallo spendervi tempo e fatica, dal momento che non avrebbero potuto ricavarne alcun utile a livello economico. I difensori avrebbero dovuto infatti restituire anche le somme già percepite.

¹⁷⁷ Vedilo in ASFi, *Mediceo del principato*, 2517, c. 34r-v.

essi si sarebbero liberati dei posti, da attribuire volta per volta, sempre con risoluzione finale del sovrano per mezzo della segreteria di guerra.

Riepilogando, in soli due anni il governo delle professioni forensi a Livorno fu stravolto: da uno stato di radicale disordine, in cui era affidato al flebile ed episodico intervento dell'auditore, si passò a una precisa e inderogabile regolamentazione e una supervisione su due livelli, locale e centrale, e che investiva criteri d'accesso, autorizzazione all'esercizio della procura e controllo della condotta.

6. Il punto di arrivo: la rinnovazione di bandi del 1736

E arriviamo infine al crepuscolo della dinastia medicea quando, nell'ottobre del 1736, Gian Gastone emanò la più importante e ampia normativa sulla professione forense, che a dispetto del suo titolo ("rinnovazione di bandi"¹⁷⁸) non fu affatto una mera ristampa di bandi, né una silloge di vecchi ordini¹⁷⁹, ma una legge quadro che introdusse diverse novità sostanziali, espressione di una concezione meno lineare e più articolata sul tema rispetto a quella presente nel passato. Ed è per questo motivo che sarebbe significativo far luce sulla sua genesi e sui ministri che intervennero nella sua stesura, tanto più in un periodo come questo, nel quale le condizioni di salute del Granduca, già per sua inclinazione poco propenso a occuparsi di affari di Stato e di governo¹⁸⁰, erano assai precarie, al punto da ritenere plausibile che egli non abbia avuto parte attiva nell'*iter* della elaborazione della legge, che solo formalmente venne emanata dal Magistrato supremo. Purtroppo, però, le nostre ricerche non hanno restituito un quadro esauriente, se non per la dinamica che portò alla sua elaborazione, che affiora in una lettera dell'auditore dello studio pisano Pier Francesco de' Ricci¹⁸¹ all'Arte dei giudici e notai del 6 dicembre 1736, che può rimettere anche in discussione la corretta datazione della legge¹⁸². Il de' Ricci

¹⁷⁸ *Rinnovazione di bandi sopra l'approvazione dei Procuratori, e Causidici per la città di Firenze del dì 26 ottobre 1736*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XXIII, pp. 294-299.

¹⁷⁹ Come quelle in uso fin dal '600 in Toscana: E. Fasano Guarini, *Gli 'ordini di polizia' nell'Italia del Cinquecento: il caso toscano*, già in M. Stolleis, K. Härter, L. Schilling (curr.), *Policy in Europa der Frühen Neuzeit*, Frankfurt am Main 1996, ora anche in Ead., *L'Italia moderna e la Toscana dei principi*, cit., p. 137.

¹⁸⁰ È risaputo che Gian Gastone, oramai consapevole dell'avvicinarsi della fine della sua dinastia, aveva oramai da anni abbandonato il governo dello Stato ai propri ministri, che peraltro fin dall'inizio avevano avuto maggiori spazi di manovra rispetto al regno di Cosimo III: cfr. F. Diaz, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino 1976 pp. 524 ss..

¹⁸¹ Ricci cumulava diverse cariche: oltre allo studio, era anche auditore dell'Ordine di Santo Stefano e del Regio diritto: G.M. Mecatti, *Notizie storico-genealogiche appartenenti alla nobiltà fiorentina*, Napoli 1753, II, p. 207. Sul suo operato come auditore dell'Ordine di Santo Stefano: F. Angiolini, *L'Ordine di Santo Stefano negli anni della Reggenza (1737-1765): urti e contrasti per l'affermazione del potere lorenesi in Toscana*, in *L'Ordine di Santo Stefano nella Toscana dei Lorena. Atti del convegno di studi: Pisa, 19-20 maggio 1989*, Roma 1992, pp. 1-47.

¹⁸² Cfr. ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 580, n. 114.

svelava anzitutto che alla base dell'iniziativa era stato ancora una volta un memoriale del collegio dei giudici e notai, generato dal mancato rispetto delle norme vigenti sull'approvazione dei causidici. Tale impulso doveva esser stato girato dalla segreteria di Stato proprio al de' Ricci, con richiesta di "rinnovare, e ordinare" i bandi sulla materia.

A parte che il de' Ricci andò ben oltre, come già anticipato, a una mera operazione compilativa, ciò che a mio avviso deve far riflettere è che essa sia stata commissionata all'auditore dello studio pisano che, pur non privo di competenze giuridiche, non era certamente la persona e l'istituzione a cui più logicamente affidare questo compito. Vi era infatti l'Arte con i suoi ministri, ma forse ancor prima la Consulta, che non aveva più solo poteri di grazia, ma sempre più era assunta a centro nevralgico dell'intero apparato di giustizia dello Stato vecchio.

In assenza di fonti dirette, sono i contenuti del provvedimento legislativo a darci qualche indizio non trascurabile. Uno dei tratti di originalità della rinnovazione del '36 è proprio l'instaurarsi prepotente di una connessione fra studi giuridici universitari e professione legale¹⁸³, che in precedenza non esisteva, se non marginalmente e più che altro per ciò che riguardava gli avvocati. Vale la pena di ricordare che negli stessi anni, grazie alla nomina del nuovo provveditore nella persona di Gaspare Cerati, lo Studio pisano viveva fermenti che si sarebbero trasformati presto in intense proposte di cambiamento¹⁸⁴.

Preliminarmente, si deve osservare che la *rinnovazione*, in linea con una tradizione che abbiamo già visto, aveva vigenza espressamente per la capitale e non recava spie di una proiezione all'intero territorio dello Stato. A differenza del passato, nondimeno, la sua interpretazione e applicazione pratica furono univoche e ne fecero una legge generale. Una legge che, per centralità e per alcune affinità di contenuti, può esser accostata ai titoli contenuti nella consolidazione realizzata da Vittorio Amedeo II nel libro secondo delle Costituzioni piemontesi¹⁸⁵, per quanto queste ultime siano contraddistinte da un più elevato livello tecnico di scrittura, da maggior sistematicità e dettaglio della disciplina.

Essa si strutturava su alcune aree tematiche: l'approvazione dei procuratori,

¹⁸³ Molto acutamente M. Verga, *L'Università di Pisa nel Settecento delle riforme*, in *Storia dell'Università di Pisa*, a cura della commissione rettorale per la storia dell'Università di Pisa, Pisa 2000, II***, 1737-1861, p. 1139 ipotizza che il bando del 1736 sulle professioni forensi possa esser stata una risposta alle sollecitazioni del Cerati.

¹⁸⁴ Cfr. Poramai classico N. Carranza, *Monsignor Gaspare Cerati provveditore dell'Università di Pisa nel Settecento delle riforme*, Pisa 1974 e il saggio appena cit. di Verga.

¹⁸⁵ *Leggi e Costituzioni di S. M., da osservarsi nelle materie civili, e criminali ne' Stati della M.S.; tanto di quà, che di là da monti, e colli*, Torino 1723, lib. II, tit. 5-8, pp. 147 ss., su cui vedi almeno F. Aimerito, *Note per una storia delle professioni forensi: avvocati e causidici negli stati sabaudi del periodo preunitario*, in "Rassegna forense", 37 (2004), pp. 379-412; Id., *Droit et société dans l'histoire des professions judiciaires des États de la Maison de Savoie: de la monarchie absolue jusqu'à l'unification italienne (XVI-XIX siècles)*, in V. Bernardeau, J.P. Nandrin, B. Rochet, X. Rousseaux, A. Tixhon (curr.), *Les praticiens du droit du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Approches prosopographiques (Belgique, Canada, France, Italie, Prusse)*, Rennes 2008, pp. 123-135.

di cui adesso però si davano disposizioni analitiche, ivi compreso per la regolarizzazione di chi alla sua entrata in vigore non era in possesso dei requisiti; il nuovo ruolo dei “dottori studenti”; le tasse da pagare all’Arte e infine il dispositivo sanzionatorio.

L’esordio era in effetti una rinnovazione del divieto di difesa legale in giudizio, sotto qualsiasi forma, davanti ai tribunali fiorentini – eccettuata la Mercanzia, che aveva un proprio corpo di procuratori¹⁸⁶ – senza l’approvazione del collegio dei giudici e notai. Immediatamente dopo, la legge predisponendo una nuova disciplina *pro futuro* per l’approvazione, che diveniva una procedura sempre più burocratizzata, a partire dalla necessità di documenti e attestazioni cartacee prodotte dall’aspirante patrocinatore.

I requisiti erano tre e tutti concorrenti: lo studio per almeno un triennio *in utroque* a Pisa, la pratica giuridica per altrettanti anni e infine un esame da svolgersi presso il Proconsole. Il primo era in sostanza la base della formazione notarile e questo dunque fa intravedere come fosse ancora viva l’equazione per cui un procuratore doveva almeno essere un notaio. Il secondo costituiva un netto avanzamento nella valorizzazione dell’acquisizione di esperienza pratica abbinata alle conoscenze teoriche. Il bando di Gian Gastone, forse recependo l’uso, dava ampia possibilità di scelta degli studi presso cui effettuarla, non limitandosi a quelli dei procuratori già immatricolati. L’aspirante procuratore poteva infatti decidere di trascorrere il periodo di praticantato presso magistrati oppure anche avvocati e ciò costituiva un aspetto tutt’altro che secondario. Rileva anzitutto il fatto che non sia contemplata l’ipotesi di un tirocinio presso notai, come ad esempio disposto a Genova¹⁸⁷, evidentemente stimato non più sufficiente. Ammettere la pratica presso studi avvocatizi era un passo marcato verso l’avvicinamento dei due mestieri e degli stessi saperi tipici: pur non essendo una integrale equiparazione fra i due ruoli, il legislatore prendeva atto che l’apprendimento concreto della professione poteva farsi pure presso gli avvocati e dunque implicitamente che quello steccato fra chi rendeva responsi teorici *in iure* e chi si prendeva cura degli atti giudiziari e della rappresentanza in giudizio non esisteva più.

Lo svolgimento della pratica presso auditori o assessori¹⁸⁸ di magistrati è una non minore novità, poiché contribuiva a creare un’intersezione fra due carriere che erano sempre state ricondotte su due binari distinti e paralleli, almeno nello Stato vecchio. Se diamo un’occhiata alle biografie dei più celebri auditori granducali, constatiamo senza difficoltà che non vi fu affatto un travaso dalle

¹⁸⁶ Unica differenza registrabile rispetto al passato era l’assenza di riferimenti alle corti episcopali.

¹⁸⁷ R. Ferrante, *Il governo delle cause*, cit., p. 239.

¹⁸⁸ Gli assessori nel Granducato erano figure tecniche di giureconsulti, nominati dal sovrano, che risiedevano all’interno di magistrature composte da cittadini fiorentini dando pareri (detti “voti”). Essi non erano sulla carta vincolanti, ma in realtà finivano per influire fortemente sulle determinazioni del magistrato. Sia permesso rinviare a quanto ho scritto a proposito degli Otto di guardia nel mio *Gli occhi del Granduca*, cit., pp. 31 ss..

fila dell'avvocatura (e tanto meno della procura) a quelle della magistratura. Certo, i principali avvocati erano d'estrazione nobile e, come tali, partecipavano al governo sia come rettori (ossia titolari della *iurisdictio* sulle circoscrizioni territoriali), sia come membri per estrazione delle magistrature per brevi mandati di quattro o sei mesi¹⁸⁹, ma in entrambe le vesti non facevano parte, se non formalmente, della funzione giudicante. Ciò discendeva dall'esistenza di una prassi consolidata che voleva giuristi forestieri nelle fila degli auditori o assessori, i quali poi erano soliti trasferirsi stabilmente in Toscana e talora chiedere (e ottenere) autorizzazioni per svolgere anche la professione forense. La stessa cosa, a livello più basso, avveniva per il personale tecnico inferiore dei magistrati, ossia segretari e cancellieri, che in genere avevano formazione notarile e che – lo si è già visto – potevano a volte combinare al proprio lavoro l'assistenza legale come procuratori, ma quasi sempre dopo aver fatto carriera "impiegatizia". Tra la fine del Seicento e il primo Settecento, però, questo stato di cose cominciava a presentare crepe e quell'incomunicabilità non era più così assoluta.

Ultimo passaggio era l'esame davanti al magistrato corporativo, che doveva compiersi con una valutazione delle qualità morali del candidato procuratore, ma al contempo anche sulla sua "perizia" e "idoneità", termini che potevano dare adito a una prova effettiva sui contenuti giuridici. Il bando era fumoso sul punto e, anzi, affidava pieno arbitrio al Proconsole sull'esame, rimettendosi il sovrano alla sua "coscienza". Nelle fonti successive alla data in questione, soprattutto nei libri di partiti dell'Arte¹⁹⁰, non si dà conto dello svolgimento dell'approvazione e quindi non si può desumere alcunché sull'eventuale sottoposizione degli aspiranti causidici a un esame reale. Nei registri dell'Arte compare il solo voto di approvazione da parte della commissione a ciò deputata, in genere con estensione all'intero Stato vecchio¹⁹¹. Ciò nondimeno non consente di escludere che fossero praticate anche forme di verifica della preparazione dei candidati, come quelle attivate per i causidici livornesi.

V'è da considerare che la legge del 1736 non vincolava all'esame (e tanto meno a giustificare con fede lo studio per tre anni) coloro che erano addottorati presso l'università di Pisa. Essi dovevano sottoporsi all'approvazione, dimostrando soltanto di aver svolto gli anni di pratica, e quindi pagare le consuete tasse d'immatricolazione. La norma è rilevante anzitutto per assodare l'avvenuto passaggio della presenza di procuratori laureati dall'eccezione che non aveva bisogno d'esser codificata alla normalità. In secondo luogo, il testo precisava che l'esclusione dell'esame scaturiva dalla presunzione di idoneità, sul

¹⁸⁹ Compito dell'ufficio delle Tratte: cfr. l'introduzione a P. Viti – R.M. Zaccaria (curr.), *Archivio delle Tratte*, Roma 1989.

¹⁹⁰ Mentre nelle filze di atti sono conservate le istanze per l'approvazione dei candidati con alcune informazioni personali.

¹⁹¹ Cfr. ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 78, in cui fra 1753 e 1758 compaiono quattro approvazioni, tutte per città, contado e distretto (cc. 25v-26r, 37v, 80r).

piano teorico, discendente dal dottorato.

Con la rinnovazione si voleva però anche dare una regolamentazione che sanasse la posizione di quanti si trovavano in un situazione di irregolarità, avendo patrocinato senza avere il titolo dottorale o quello notarile. La condizione per poter avere una sorta di riconoscimento dal sovrano e quindi continuare non illecitamente a svolgere la professione era l'esercizio pregresso di dieci anni con studio aperto senza aver subito alcun reclamo o "doglianza" e l'inoltro di una domanda entro due mesi dalla pubblicazione del bando. In altri termini, si accettava di immettere nei ruoli un certo numero di trasgressori a patto che non avessero destato sospetti di condotta censurabile; non è chiaro se poi ci si riferisse a qualsiasi rimostranza di soggetti privati o pubblici, indipendentemente dalla sua fondatezza. La sanatoria era generosa, dal momento che questi soggetti, privi di qualsiasi qualificazione, erano ammessi d'ora innanzi senza superamento dell'esame e con una rateizzazione delle somme da pagare per la matricola. La medesima disciplina poteva applicarsi anche ad altre categorie (notai e dottori) che professavano con titolo ma senza approvazione e in questo caso anche senza aver consumato dieci anni di patrocinio.

La prodigalità del Granduca ebbe una risposta positiva immediata, poiché fioccarono istanze di persone fino ad allora mai descritte nelle note dell'Arte. Nelle filze di atti del Proconsolo compaiono due liste di richiedenti per un totale di ben cinquanta, fra dottori, notai e quanti non avevano nessuno dei due titoli¹⁹². La prima, di ventisei nomi, elenca coloro che erano già approvati e che si erano dati in nota per la prima volta con il nuovo regime. Fra questi nomi, spicca quello di Giovanni Luigi Tozzetti, figlio del cancelliere del Magistrato supremo e anche dei Pupilli, Girolamo Tozzetti¹⁹³. Il Tozzetti fu uno dei molti giuristi pratici attivi nel Granducato del XVII secolo, autore di un ricco repertorio del Magistrato supremo, di uno dei Pupilli, ma anche di una vastissima raccolta di giurisprudenza rotale, alla quale collaborò anche lo stesso Giovanni Luigi¹⁹⁴.

La seconda lista annovera ben ventitré nuovi nominativi, quindi in pratica di pari consistenza alla prima, che invece non si erano mai iscritti prima del *motuproprio*.

Altro oggetto della legge erano i sostituti procuratori, in realtà qui qualificati come "dottori studenti". La rinnovazione non parlava di sostituti, né dettava regole relative alla loro eventuale attività forense e alla responsabilità per gli atti compiuti, ma la previsione della loro immatricolazione dava vita a un'altra categoria di patrocinatori.

Come abbiamo visto poc'anzi, il bando del 1736 valorizzava l'esperienza

¹⁹² ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 448, nn. 65, 71.

¹⁹³ Cfr. qualche informazione in D. Edigati, *Da una raccolta di leggi e bandi*, cit., p. 110.

¹⁹⁴ Ivi, pp. 126-127

pratica come strada privilegiata per acquisire l'abilità, ma anche come palestra per apprendere la correttezza e moralità nell'esercizio della professione. È per questo che veniva accordata a tutti i procuratori matricolati senza laurea la facoltà di prendere nel proprio studio e "sotto il proprio nome" un "giovane attualmente studente", purché già addottorato; ai procuratori laureati a Pisa erano concessi ben due giovani dottori, sempre comunque dandoli in nota al collegio sotto le pene previste per regime generale. Anche in questo caso, si mostra palesemente il favore e la spinta del legislatore toscano verso la formazione di una classe di giovani procuratori laureati, che in futuro sarebbe diventata quella dominante, mentre eccezionale sarebbe stata la presenza di causidici non addottorati.

Sul momento si dovette però cedere al compromesso, poiché era ancora folta la schiera dei privi di laurea. Nel gennaio del 1737 alcuni di essi, in qualità di aiutanti di studio, fecero istanza di potersi dare in nota come sostituti¹⁹⁵. L' "informazione", commissionata al provveditore dell'Arte Pier Antonio Brandi e all'avvocato Diotisalvi Mercati, ci restituisce un quadro diverso, in cui i procuratori faticavano a trovare giovani dottori e si servivano da anni di "studenti" non laureati, delegando loro i casi in cui non potevano recarsi in qualche magistrato per altre occupazioni. Con le nuove norme, questi soggetti rischiavano di perdere il proprio mestiere e i titolari degli studi di esser privi di validi collaboratori. La soluzione venne allora trovata, con una qualche forzatura, considerando la fattispecie come omessa dalla lettera della legge ed effettuando una dichiarazione aggiuntiva della medesima, contenente una nuova sanatoria a vantaggio di quanti già fossero da anni impiegati al servizio di procuratori matricolati, purché con condotta scevra da censure. Vennero così approvati sedici aiutanti di studio come sostituti¹⁹⁶, pur ribadendo che questa sarebbe stata eccezione *una tantum*.

Nel bando dell'ottobre del 1736 si era usato un altro incentivo per invogliare i giovani laureati alla procura, abbuonando a quanti avessero studiato a Pisa la quinta parte dell'importo da pagare all'Arte, a titolo di matricola per l'iscrizione nelle fila dei causidici, ma anche delle tasse da rifondere annualmente. Questo beneficio non era accordato ai dottori che avessero optato per la matricola notarile, segno evidente di come i tempi fossero nettamente cambiati e non si sentisse affatto esigenza di impolpare le schiere dei notai con soggetti altamente qualificati.

Il suddetto intervento dell'Arte nella specificazione della portata della rinnovazione fu reso possibile proprio da quanto espresso nelle ultime righe del bando stesso, in cui si attribuiva al magistrato corporativo la competenza esclusiva ("privativa") sull'interpretazione delle nuove disposizioni. Stessa cosa avvenne nel dicembre del 1736 a proposito dei procuratori e attuari della corte

¹⁹⁵ ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 73, cc. non num., 8 gennaio 1737.

¹⁹⁶ Ivi, 14 maggio 1737.

di Mercanzia, che avevano domandato un chiarimento sulla loro esenzione rispetto agli obblighi di approvazione. L'Arte, "per modo di pura, e semplice dichiarazione, attesa l'eccettuazione (...) secondo l'espresso literalmente in detta rinnovazione di bandi"¹⁹⁷, deliberò che essi avevano facoltà anche di continuare a patrocinare quelle cause che fossero passate, per avocazione o per appello, ad altro tribunale fiorentino senza bisogno di ulteriori adempimenti.

Insomma, con la legge del 1736 l'Arte faceva un eccezionale salto di qualità nella direzione della catalizzazione di un pieno potere direttivo e disciplinare sulle professioni forensi dell'intero Stato vecchio. Del resto, il Proconsolo non aveva solo il diritto di dare un'interpretazione "autentica", poiché adesso acquisiva il compito specifico di vigilare sull'esecuzione della legge: la sua giurisdizione su qualsiasi trasgressione non era più concorrente, ma esclusiva. In tal modo, si razionalizzava il sistema repressivo, scongiurando conflitti di competenza con altre magistrature. Il collegio era peraltro incentivato ad attivarsi e perseguire le infrazioni, poiché ora un terzo delle pene pecuniarie irrogate sarebbe finito nella sua cassa e un altro terzo al magistrato procedente¹⁹⁸.

¹⁹⁷ Ivi, 17 dicembre 1736.

¹⁹⁸ La terza parte della sanzione restava al delatore, segreto o palese.